
PROCEDURA DI GARA APERTA, IN AMBITO COMUNITARIO, FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INERENTI ALLA GESTIONE DEL PIANO SANITARIO 2023-2024 DELL’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

**PROCEDURA DI GARA APERTA CIG 94702834C2
IDENTIFICATIVO SINTEL N. 161013753**

DISCIPLINARE DI GARA

PREMESSE	4
ART. 1 – PIATTAFORMA TELEMATICA	5
§ 1.1 – PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE	5
§ 1.2 – DOTAZIONI TECNICHE	6
§ 1.3 – IDENTIFICAZIONE	7
ART. 2 - DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	7
§ 2.1 – DOCUMENTI DI GARA E MODULISTICA	7
§ 2.2 - RICHIESTE DI CHIARIMENTI	8
§ 2.3 - FORME DELLE COMUNICAZIONI	9
ART. 3 - OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	9
§ 3.1 - DURATA	11
§ 3.2 - OPZIONI	11
§ 3.3 – REVISIONE PREZZI	11
ART. 4 - SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA DI GARA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	12
ART. 5 – REQUISITI GENERALI	13
ART. 6 - REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	14
§ 6.1 -REQUISITO SPECIALE DI IDONEITÀ PROFESSIONALE	14
§ 6.2 - REQUISITO SPECIALE DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA	14
§ 6.3 - REQUISITI SPECIALI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE	14
§ 6.4 - INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	16
§ 6.5 - INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI	17
ART. 7 - AVVALIMENTO	17
ART. 8 - SUBAPPALTO	19
ART. 9 - GARANZIA A CORREDO DELL'OFFERTA E MODALITÀ DI COSTITUZIONE	19
ART. 10 - PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE	21
ART. 11 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA	22
ART. 12 - SOCCORSO ISTRUTTORIO	23
ART. 13 - CONTENUTO DELLA BUSTA “DOCUMENTI AMMINISTRATIVI”	24
§ 13.1 - ISTANZA DI PARTECIPAZIONE	24
§ 13.2 - DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)	26
§ 13.2.1 GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEL DGUE	26
§ 13.3 - DOCUMENTAZIONE A CORREDO	30
§ 13.4 – DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 186 BIS DEL R.D. 16 MARZO 1942, N. 267	30
§ 13.5 – DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI	30
ART. 14 – CONTENUTO DELLA BUSTA “OFFERTA COMPONENTE QUALITATIVA”	32
ART. 15 – CONTENUTO DELLA BUSTA “OFFERTA COMPONENTE ECONOMICA”	32
§ 15.1 – OFFERTA ECONOMICA A SISTEMA	34
ART. 16 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	34

§ 16.1 – CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA (QUALITATIVA).....	34
§ 16.1.1 - METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DI CUI AI PUNTI DA 1 A 26 DELLA TABELLA N. 1 CHE PRECEDE.....	37
§ 16.2 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA.....	38
ART. 17 - SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA.....	38
§ 17.1 - PRIMA FASE PROCEDURALE DELLA GARA - VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	39
§ 17.2 - COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	39
§ 17.3 - APERTURA DELLA BUSTA TELEMATICA OFFERTA TECNICA E DELLA BUSTA TELEMATICA OFFERTA ECONOMICA.	40
§ 17.4 - VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	41
ART. 18 - AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE.....	41
ART. 19 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.....	42
ART. 20 - ACCESSO AGLI ATTI.....	43
ART. 21- OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	43
ART. 22 - CODICE DI COMPORTAMENTO.....	43
ART. 24 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	44
ART. 25- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	44
DATI SULLE COPERTURE ASSICURATIVE IN ESSERE A SEGUITO DI PROCEDURA DI GARA APERTA CIG 75451853A2.....	45
DATI SUL BROKER	45
DATI STATISTICI CONTRAENTE CASSA SALUTE PIÙ RIFERITI ALL’ADESIONE AL PIANO ASSICURATIVO ARERA NEL TRIENNIO 2019 – 2021	46
DATI STATISTICI CONTRAENTE CASSA SALUTE PIÙ RILEVATI AL 30 GIUGNO 2022 RIFERITI AL TRACCIATO RSM.....	46
DATI STATISTICI CONTRAENTE CASSA SALUTE PIÙ RIFERITI AI SINISTRI TCM E TLC OCCORSI DURANTE IL PIANO ASSICURATIVO ARERA NEL TRIENNIO 2019 – 2021	46
DATI STATISTICI CONTRAENTE CASSA SALUTE PIÙ RIFERITI AGLI INFORTUNI OCCORSI DURANTE IL PIANO ASSICURATIVO ARERA.....	47
DATI STATISTICI CONTRAENTE CASSA SALUTE PIÙ RIFERITI AI SINISTRI SANITARIA OCCORSI DURANTE IL PIANO ASSICURATIVO ARERA NEL TRIENNIO 2019 – 2021 E PRIMO SEMESTRE 2022.....	48

PREMESSE

L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito, per brevità, denominata "**Autorità**" o "**Amministrazione**"), con la determinazione (*provvedimento a contrarre*) del Direttore della Direzione Affari Generali e Risorse del 31 ottobre 2022, n. 86/DAGR/2022 ha disposto di procedere alla selezione - mediante l'indizione di una procedura di gara aperta in ambito comunitario avente **CIG 94702834C2** - di un soggetto - avente esclusivamente fine assistenziale, come identificato all'art. 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e s.m.i. (nel seguito, esclusivamente per brevità, anche denominato "**Cassa di assistenza**") - al fine di affidargli la gestione, e l'assunzione della contraenza, dell'intero programma assicurativo di assistenza sanitaria integrativa, infortuni e malattia proposto a partire dal 2023 a favore del personale dell'Autorità ed afferente i rami "**Vita**", "**Sanitario**" e "**Infortuni**".

L'affidamento avviene mediante procedura aperta - ai sensi dell'art. 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (di seguito, per brevità, denominato "**Codice**") - con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli articoli 44, 52, 58, 60 e 95 del Codice.

Ai sensi dell'articolo 58 del Codice, la presente procedura aperta è interamente svolta attraverso la piattaforma telematica SINTEL di e-Procurement di Regione Lombardia accessibile dall'indirizzo <https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria> (di seguito, per brevità, denominata "**Piattaforma SINTEL**") e conforme alle prescrizioni dell'articolo 44 del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

Alla presente procedura di gara, trattandosi di appalto di servizio, si applicano pertanto tutte le disposizioni previste dal Codice e le norme e disposizioni dallo stesso espressamente richiamate, per quanto applicabili per le procedure di affidamento di prestazione di servizi, ivi compreso le disposizioni di cui al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120 e s.m.i. (di seguito, per brevità, denominato "**DL n. 76/2020**").

Per tutto quanto non espressamente citato negli atti di gara sono applicabili - oltre alle disposizioni richiamate nel Codice ed applicabili agli appalti di servizio - altre leggi e regolamenti vigenti in materia, per quanto applicabili, oltre alle disposizioni contenute nel Codice Civile e di Procedura Civile.

Nello specifico, per una più puntuale definizione sia delle coperture assicurative che delle modalità di svolgimento del servizio, si rimanda a quanto esplicitato nello schema di Convenzione generale e nei Capitolati n. 1, n. 2 e n. 3 per ciò che attiene le coperture del ramo sanitario, nel Capitolato n. 4 per la copertura del ramo vita e nel Capitolato n. 5 per la copertura del ramo infortuni.

Ai sensi dell'art. 51 del Codice, si precisa che l'appalto è aggiudicato a lotto unico in quanto la sua corretta esecuzione ne rende necessaria una gestione, ed assunzione della contraenza, unitaria dell'intero programma assicurativo di assistenza sanitaria integrativa, infortuni e malattia proposto a partire dal 2023 a favore del personale dell'Autorità.

Il Responsabile del procedimento (di seguito, per brevità, denominato "**RUP**") - ai sensi dell'art. 31, comma 1, del Codice - è l'ing. Luca Lazza, (indirizzo e-mail: llazza@arera.it), Vicedirettore della Direzione Affari Generali e Risorse dell'Autorità.

Il luogo di svolgimento del servizio è Milano (codice NUTS ITC4C).

Il Codice Univoco Intervento (CUI) della presente procedura di gara è S97190020152202100027.

La pubblicità del bando di gara avviene mediante: (i) trasmissione in via telematica all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione Europea e pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; (ii) pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 5ª Serie speciale; (iii) pubblicazione sul sito internet, profilo di committente, dell'Autorità (https://www.arera.it/it/bandi_gara.htm); (iv) pubblicazione sul sito del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (<https://www.serviziopubblici.it>); (v) pubblicazione sul sito <https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria>; (vi) pubblicazione dell'estratto del bando di gara su quattro quotidiani ai sensi del decreto del 2 dicembre 2016, emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 2, comma 2, della legge n. 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 32, comma 4, del Codice, nonché ai sensi dell'art. 2, comma 1, del DL n. 76/2020, il termine del procedimento è fissato in 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento.

Resta salva la facoltà dell'Amministrazione, qualora ne ricorrano i presupposti, di differire il predetto termine, previa espressa comunicazione di posticipo

Il presente Disciplinare di gara, allegato al Bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale insieme a tutti gli altri documenti di gara, contiene le norme e le regole concernenti la partecipazione alla procedura della gara, alla compilazione e presentazione dell'offerta (qualitativa ed economica), ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione.

Ai fini del presente Disciplinare si stabiliscono le seguenti definizioni:

Assicurato: si intende qualunque soggetto beneficiario nel cui interesse viene stipulata l'assicurazione/assistenza, ovvero tutti coloro rientranti nel piano di assistenza sanitaria integrativa.

Titolare: si intende il Dipendente in servizio presso l'Autorità legato da un rapporto di lavoro subordinato con l'Autorità (sia dipendenti a tempo indeterminato che a tempo determinato), i Componenti del Collegio dell'Autorità, nonché il personale che presta servizio presso l'Autorità in posizione di fuori ruolo.

Dipendente in quiescenza: si intende il soggetto che ha cessato, o cesserà, per quiescenza il rapporto di lavoro subordinato con l'Autorità.

Assistito: si intende il Titolare e il Dipendente in quiescenza.

Cassa di Assistenza: si intende il soggetto di cui all'art. 51, comma 2, lettera a), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e s.m.i. avente esclusivamente finalità assistenziali ed operante negli ambiti di intervento di cui all'art. 1, comma 3, del decreto 31 marzo 2008 del Ministero della Salute, così come successivamente modificato dal decreto 27 ottobre 2009 del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, nonché abilitato, a norma di legge, a ricevere i contributi ed assumere la contraenza del piano sanitario, ai fini dei benefici fiscali e contributivi connessi alla presenza di un ente con finalità esclusivamente assistenziali.

Associazione: si intende sia un raggruppamento temporaneo di concorrenti che un consorzio ordinario di concorrenti, tra Casse di assistenza, entrambi già formalmente costituiti alla data di presentazione dell'offerta o di futura costituzione.

Mandataria: si intende: (a) il soggetto già qualificato, o designato, come *capogruppo* in ipotesi di raggruppamenti temporanei di concorrenti; (b) il soggetto al quale è già formalmente stato conferito per statuto la rappresentanza in ipotesi di consorzi ordinari di concorrenti o al quale verrà conferita la rappresentanza.

Broker: la società GBSapri S.p.a.

ART. 1 – PIATTAFORMA TELEMATICA

§ 1.1 – PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

La presente procedura di gara aperta telematica si svolgerà attraverso la Piattaforma SINTEL, mediante la quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione, analisi, valutazione ed aggiudicazione delle offerte, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni.

Il funzionamento della Piattaforma SINTEL avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014, del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del Codice e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma SINTEL comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma SINTEL. L'utilizzo della Piattaforma SINTEL avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma SINTEL.

L'Autorità non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo

operatore economico per il collegamento alla Piattaforma SINTEL;

- utilizzo della Piattaforma SINTEL da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare di gara e a quanto previsto nel documento denominato “*Modalità Tecniche per l'utilizzo Piattaforma SINTEL*” (ove sono descritte in particolare le informazioni riguardanti la Piattaforma di Intermediazione telematica, la dotazione informatica necessaria per la partecipazione alla presente procedura, la registrazione alla Piattaforma e la forma delle comunicazioni da utilizzare per la presente procedura).

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma SINTEL o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, l'Autorità può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma SINTEL e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina https://www.arera.it/it/bandi_gara.htm dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo. L'Autorità si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento. La Piattaforma SINTEL garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma SINTEL è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile. Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma SINTEL sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Il sistema operativo della Piattaforma SINTEL è sincronizzato sull'ora italiana riferita alla scala di tempo UTC(IEN) di cui al decreto del Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore. L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento “*Modalità Tecniche per l'utilizzo Piattaforma SINTEL*”, che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico. La Piattaforma SINTEL è accessibile sempre.

Ferme in via prioritaria tutte le disposizioni contenute nel presente Disciplinare di gara, con il solo obiettivo di fornire agli operatori economici concorrenti un supporto tecnico nella predisposizione dei documenti delle procedure svolte in SINTEL è stato predisposto, in allegato al presente Disciplinare di gara, il documento di supporto “*La procedura in SINTEL*”.

Altra documentazione utile è presente su SINTEL all'indirizzo <https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto>.

Specifiche e dettagliate indicazioni sono, inoltre, contenute nei Manuali d'uso per gli Operatori economici e nelle “Domande frequenti” messi a disposizione su SINTEL.

§ 1.2 – DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento “*Modalità Tecniche per l'utilizzo Piattaforma SINTEL*”, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma SINTEL;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);

- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al Regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

§ 1.3 – IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma SINTEL.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico e successiva sua registrazione alla Piattaforma SINTEL, secondo quanto indicato nel documento “*Modalità Tecniche per l'utilizzo Piattaforma SINTEL*”, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Per eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma SINTEL si può contattare il contact center telefonando al numero verde 800.116.738 (dall'estero +39 0239331780 assistenza in lingua italiana), ovvero scrivendo all'indirizzo di posta elettronica: supportoacquistipa@ariaspa.it

ART. 2 - DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

§ 2.1 – DOCUMENTI DI GARA E MODULISTICA

La documentazione di gara comprende tutti i seguenti documenti e relativi allegati in essi richiamati:

- a) *Bando di gara comunitario e nazionale.*
- b) *Disciplinare di gara e relativi allegati:*
 - *modelli da n. 1 a n. 1-quater “Istanza di partecipazione”;*
 - *modello n. 2 “Modello di formulario per il documento di gara unico europeo (DGUE)” da presentare a cura degli operatori economici concorrenti di cui al successivo art. 4;*
 - *modello n. 2-bis “Modello di formulario per il documento di gara unico europeo (DGUE)” da presentare da parte delle Compagnie di assicurazione indicate dalla Cassa di assistenza, da parte delle eventuali imprese ausiliarie qualora la Cassa di assistenza intenda far ricorso all'avvalimento di cui al successivo art. 7;*
 - *modello n. 3 “consenso al trattamento dei dati personali”;*
 - *modello n. 4 “Dichiarazione dell'impresa ausiliaria” [in ipotesi di avvalimento da parte della Cassa di assistenza];*
 - *modello n. 5 e n. 5-bis “Scheda offerta tecnica”;*
 - *file excel denominato “ARERA RSM al 30giu22 – tracciato”;*
- c) *Patto di integrità tra l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e gli operatori economici partecipanti alle procedure di gara finalizzate alla stipula di contratti pubblici. (cfr. “Misura M11” del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024 adottato dall'Autorità giusta deliberazione del 25 gennaio 2022, 21/2022/A).*
- d) *Schema di Convenzione generale (equivalente nel seguito al Contratto che si andrà a stipulare).*
- e) *Capitolato n. 1 “Assistenza base”.*
- f) *Capitolato n. 2 “Assistenza aggiuntiva”.*

- g) Capitolato n. 3 “Long Term Care - LTC”.
- h) Capitolato n. 4 “Temporanea caso morte - invalidità totale e permanente” e tabella “assistenza TCM”.
- i) Capitolato n. 5 “Infortuni professionali ed extra professionali”.
- j) Documento “Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma SINTEL” versione 22 settembre 2022 [file M-1CRSS-000-02 Modalità tecniche utilizzo 52 0 8.pdf]
- k) Documento di supporto “La procedura in SINTEL”.

Tutta la documentazione di gara è in formato elettronico sottoscritta digitalmente dal Direttore della Direzione Affari Generali e Risorse dell’Autorità.

Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell'apposito software per la verifica della firma digitale, rilasciato da certificatori iscritti all'Elenco di cui all'art. 29 del D.Lgs. n. 82/2005, disponibile sul sito www.agid.gov.it.

La documentazione ufficiale di gara, successivamente alla data di pubblicazione del Bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, sarà resa accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul sito internet <https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria>, nonché sul sito internet dell’Autorità, profilo di committente, www.arera.it/it/bandi_gara.htm.

In caso di discordanza tra la documentazione di gara caricata sui suddetti siti, fa fede la documentazione ufficiale pubblicata su SINTEL.

§ 2.2 - RICHIESTE DI CHIARIMENTI

Eventuali richieste di informazioni complementari e di chiarimenti su oggetto, documentazione di gara, partecipazione alla procedura e svolgimento della stessa, devono essere presentate esclusivamente in lingua italiana e trasmesse all’Autorità per mezzo della funzionalità “Comunicazioni procedura”, presente sulla Piattaforma SINTEL, nell’interfaccia “Dettaglio” della procedura identificata dal n. **161013753**.

Ai sensi di legge, il concorrente con la presentazione dell’offerta elegge automaticamente domicilio nella predetta sezione “Comunicazioni procedura” della Piattaforma SINTEL.

Il termine ultimo per la presentazione delle richieste di chiarimento viene tassativamente previsto per le ore 14.00 del 17 novembre 2022, conseguentemente l’Amministrazione non sarà tenuta a fornire risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato, senza che il concorrente possa avanzare pretese di qualunque tipo.

L’Autorità fornirà le relative risposte in formato elettronico entro il 21 novembre 2022.

Non sono ammessi né chiarimenti telefonici né di persona.

Si precisa che verranno forniti unicamente chiarimenti relativi alle modalità formali di partecipazione alla gara e/o inerenti all’esecuzione del servizio, e non relativi a quesiti di carattere legale di varia interpretazione circa il Codice o altre leggi in materia di appalti pubblici. Gli operatori economici sono, pertanto, invitati a procedere come più ritengono opportuno ai fini dell’ammissione alla procedura, posto che la decisione ultima sulla loro ammissibilità o meno in base alla documentazione amministrativa presentata sarà effettuata unicamente in sede di gara.

Non verrà fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

È cura dell’Autorità inviare la risposta al quesito posto al singolo concorrente richiedente attraverso il medesimo canale “Comunicazioni procedura” presente sulla Piattaforma SINTEL, nell’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura.

I quesiti e le risposte fornite saranno, se ritenuti sostanziali dall’Amministrazione, comunque resi disponibili, in forma anonima, a tutti attraverso la funzionalità “Documentazione di gara”, presente sulla Piattaforma SINTEL, nell’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura. Eventuali integrazioni alla documentazione di gara saranno rese pubbliche mediante la medesima funzionalità.

Ogni informazione resa pubblica dall’Autorità tramite la funzionalità “Documentazione di gara”, presente sulla Piattaforma SINTEL, nell’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura, si presume conosciuta; pertanto, è responsabilità unica dell’operatore economico partecipante verificare puntualmente quanto ivi pubblicato dall’Autorità ai fini della presente procedura di gara.

Le note di precisazione e di chiarimento pubblicate su SINTEL dall’Autorità fino al termine di presentazione delle offerte, e conseguentemente rese pubbliche, sono da considerarsi parte integrante della documentazione di gara e formano un unico corpus documentale.

Quanto reso pubblico dall’Autorità mediante le funzionalità della Piattaforma SINTEL sarà altresì pubblicato nel profilo di committente dell’Autorità (https://www.arera.it/it/bandi_gara.htm) nella corrispondente sezione della presente

procedura di gara.

§ 2.3 - FORME DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Le comunicazioni tra l’Autorità e gli operatori economici avvengono tramite la Piattaforma SINTEL e sono accessibili attraverso la funzionalità “*Comunicazioni procedura*”, presente sulla piattaforma SINTEL, nell’interfaccia “*Dettaglio*” della presente procedura. È onere esclusivo dell’operatore economico prenderne visione. Tutte le comunicazioni della procedura inviate attraverso la Piattaforma SINTEL dall’Amministrazione sono inviate anche all’indirizzo PEC dichiarato dall’operatore economico al momento della registrazione, secondo quanto indicato nel documento “*Modalità Tecniche per l’utilizzo Piattaforma SINTEL*”.

Le comunicazioni relative: a) all’aggiudicazione; b) all’esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l’appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l’aggiudicatario; avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l’operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma SINTEL e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale. Le comunicazioni relative all’attivazione del soccorso istruttorio, al subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, alla richiesta di offerta migliorativa e al sorteggio di cui al successivo art. 17, par. 17.3; avvengono presso la Piattaforma SINTEL.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Ai sensi dell’art. 76, comma 6, del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, nella propria istanza di partecipazione, l’indirizzo PEC, coincidente con la PEC inserita nella Piattaforma SINTEL, o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76 del Codice.

Nel caso di comprovato malfunzionamento della Piattaforma SINTEL le comunicazioni verranno effettuate all’indirizzo PEC dell’Autorità protocollo@pec.arera.it e all’indirizzo PEC come indicato dai medesimi nella propria istanza di partecipazione.

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC e/o di posta elettronica non certificata o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all’Autorità; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

L’Autorità non si assume nessuna responsabilità in ordine alla mancata informazione agli altri componenti, né potrà essere considerata responsabile, in ipotesi di mancata o errata indicazione dei recapiti a cui inviare le comunicazioni, per il tardivo o il mancato recapito delle comunicazioni.

ART. 3 - OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.

Costituisce oggetto generale dell’appalto una complessa serie di prestazioni articolate inerenti alla gestione, e l’assunzione della contraenza, da parte di una Cassa di assistenza dell’intero programma assicurativo di assistenza sanitaria integrativa dell’Autorità con particolare riferimento a quelle afferenti al “Ramo Sanitario”, “Ramo Vita” e “Ramo Infortuni”, secondo le condizioni riportate nello Schema di Convenzione e nei Capitolati n. 1, n. 2, n. 3, n. 4 e n. 5.

Ai sensi dell’art. 51 del Codice, si precisa che l’appalto è aggiudicato a lotto unico in quanto la sua corretta esecuzione ne rende necessaria una gestione, ed assunzione della contraenza, unitaria dell’intero programma assicurativo di assistenza sanitaria integrativa, infortuni e malattia proposto a partire dal 2023 a favore del personale dell’Autorità.

Tabella n. 1 – Oggetto dell’appalto

n.	Descrizione servizi	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo stimato per tutta la durata complessiva del servizio (24 mesi)
1	Ramo Sanitario (Capitolati n. 1, n. 2 e n. 3)	66512200-4	P	3.045.352,80
2	Ramo Vita (Capitolato n. 4)	66511000-5	P	300.000,00

3	Ramo infortuni (Capitolato n. 5)	66512100-3	P	200.000,00
A) Importo totale a base della gara				3.545.532,80
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso				0,00
A) + B) Importo complessivo a base di gara				3.545.532,80

L'importo complessivo a base di gara è al netto di Iva (in quanto non rientrante nel campo di applicazione dell'I.V.A.) e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a zero euro. Infatti, in considerazione della natura dell'oggetto dell'appalto di cui alla presente gara ed a seguito di attenta valutazione dell'eventuale esistenza di interferenze si è accertato che i servizi e le attività oggetto del presente appalto non producono interferenze con le attività svolte dai lavoratori dell'Autorità e viceversa.

L'appalto è finanziato con i mezzi ordinari dell'Autorità.

Stante la natura intellettuale del servizio - in analogia a quanto disposto all'art. 95, comma 10, del Codice - non vengono indicati i costi della manodopera né è richiesta ai concorrenti l'indicazione dei costi di sicurezza relativi all'appalto.

Di seguito si dettagliano le modalità di calcolo della base d'asta, esplicitando le componenti e le relative quantità stimate cui sono stati applicati i premi annui procapite soggetti a ribasso d'asta.

Il totale massimo presunto (c.d. "budget amministrativo") del valore del contratto pubblico viene stimato - in via puramente presuntiva e non vincolante - in complessivi 3.545.532,80 euro (non rientrante nel campo di applicazione dell'I.V.A.) per tutta la durata complessiva dell'appalto (24 mesi).

Il Valore globale a base di gara in euro viene stimato, in via puramente presuntiva e non vincolante, in complessivi 5.318.299,20 euro (non rientrante nel campo di applicazione dell'I.V.A.), che tiene conto - ai sensi dell'art. 35, comma 4, del Codice- del periodo contrattuale complessivo di 24 mesi, come successivamente indicato al paragrafo 3.1, nonché dell'opzione di cui al successivo paragrafo 3.2. per ulteriori 12 mesi.

Nella determinazione del predetto valore massimo si è tenuto conto:

- a) *delle somme che l'Autorità verserà alla Cassa di Assistenza nell'ambito contrattuale che ricomprende anche tutte le quote previste ad esclusivo carico dei singoli dipendenti (anche in quiescenza) che verranno recuperate dall'Amministrazione nelle usuali forme;*
- b) *un numero di dipendenti stimato presuntivamente in 284 risorse totali, determinato da 241 risorse calcolate sulla base della pianta organica attualmente stabilita per l'Autorità nonché ulteriori 43 risorse quale stima presunta per eventuali aumenti della pianta organica in corso del periodo contrattuale. Il numero dei beneficiari effettivi dell'assistenza di cui ai successivi punti da d.2 a d.6 è stato incrementato di circa il 18% per tenere in considerazione l'incidenza dell'incremento stimato della pianta organica di 43 nuove risorse;*
- c) *della durata contrattuale complessiva pari a 3 anni (2 più 1 di eventuale proroga);*
- d) *delle stime dei costi (che in questa sede assumono carattere puramente indicativo) posti a base della gara per le coperture assicurative così definite:*
 - d.1 *assistenza "base" per i Titolari: premio annuo procapite pari a 3.402,00 euro (soggetto a ribasso d'asta) riferito ai soli Titolari e loro nuclei familiari fiscalmente a carico [stima n. 284 risorse];*
 - d.2 *assistenza "base" per i dipendenti in quiescenza: premio annuo procapite pari a 3.402,00 euro (soggetto a ribasso d'asta) riferito ai soli dipendenti in quiescenza e loro nuclei familiari fiscalmente a carico [stima n. 15 risorse];*
 - d.3 *assistenza "base" per i familiari del Titolare facoltativamente assistibili: premio annuo procapite pari a 1.247,40 euro (soggetto a ribasso d'asta) per ogni familiare facoltativamente assistibile [stima n. 363 risorse];*
 - d.4 *assistenza "base" per i familiari del Dipendente in quiescenza facoltativamente assistibili: premio annuo procapite pari a 1.247,40 euro (soggetto a ribasso d'asta) per ogni familiare facoltativamente assistibile [stima n. 17 risorse];*
 - d.5 *assistenza "base" per gli altri parenti ed affini, del Titolare o del Dipendente in quiescenza, entro il 3° grado, NON anagraficamente conviventi con l'Assistito e non fiscalmente a carico del medesimo facoltativamente assistibili: premio annuo procapite pari a 1.814,40 euro (soggetto a ribasso d'asta) per ogni familiare facoltativamente assistibile [stima n. 1 risorse];*
 - d.6 *assistenza "aggiuntiva": premio annuo procapite pari a 1.134,00 euro (soggetto a ribasso d'asta) [stima n. 13 risorse];*

- d.7 assistenza “LTC” premio annuo complessivo pari a 15.000,00 euro (soggetto a ribasso d’asta);
- d.8 assistenza “infortuni professionali ed extra professionali” premio annuo stimato in 150.000,00 euro; a base d’asta verrà posto il tasso finito pari al 5permille (soggetto a ribasso d’asta) da applicare all’ammontare annuo delle retribuzioni;
- d.9 assistenza “TCM” premio annuo complessivo pari a 100.000,00 euro (calcolato sul numero massimo di dipendenti e per un capitale assicurato pari a 100.000,00 euro); la base d’asta è costituita dal premio annuo pari a 100.000,00 euro.

In base agli elementi in precedenza rappresentati ne deriva un:

- a) importo annuale complessivo pari a circa 1.772.766,40 euro;
- b) importo biennale (primi 24 mesi di contratto) complessivo pari a 3.545.532,80 euro;
- c) importo per l’eventuale proroga del servizio per ulteriori 12 mesi pari a 1.772.766,40 euro;
- d) **valore complessivo stimato del contratto pubblico pari a 5.318.299,20 euro.**

Tutti i predetti importi hanno valore meramente indicativo e presuntivo, in quanto calcolati con riferimento ai Titolari in essere al 30 giugno 2022 e alla stima sia per eventuali aumenti in pianta organica in corso del periodo contrattuale sia per eventuali aderenti alle coperture, nonché agli importi dei contributi annuali posti a base di gara.

Per tali motivi non sono vincolanti per l’Autorità che non risponderà né di adesioni che risultino numericamente inferiori a quelle in essere o a quelle indicate per il mero calcolo del valore del contratto - sia nel complesso sia nelle singole tipologie di copertura - né di differente distribuzione degli aderenti alle varie tipologie di copertura, che può risentire delle dinamiche delle assunzioni e dei collocamenti a riposo nel corso del periodo di vigenza del rapporto contrattuale.

Ai soli sensi e per gli effetti di cui all’art. 37, comma 2, del Codice, la gestione, e l’assunzione della contraenza, dell’intero programma assicurativo dell’Autorità oggetto della procedura di gara CIG 94702834C2 costituisce la prestazione principale. L’oggetto dell’appalto non prevede lo svolgimento di prestazioni “secondarie”.

Con l’aggiudicatario della procedura di gara l’Autorità stipulerà - nei termini di cui al successivo art. 19 - una specifica Convenzione (nel seguito anche definita come *Contratto*) mediante scrittura privata, in modalità elettronica (firma digitale) ai sensi dell’articolo 32, comma 14, del Codice secondo lo schema generale di cui allo Schema di Convenzione.

§ 3.1 - DURATA

La Convenzione avrà una durata pari a 24 (ventiquattro) mesi.

Tutte le coperture previste per l’Autorità dovranno decorrere dalle ore 00:00 del 1° gennaio 2023 e verranno a scadenza alle ore 24:00 del 31 dicembre 2024, **con possibilità di recesso da parte della Cassa di assistenza dopo il primo anno mediante comunicazione raccomandata, anticipata a mezzo posta elettronica certificata, inviata all’Autorità con preavviso di almeno 180 giorni. Anche l’Autorità ha la possibilità di recedere con le modalità di cui all’art. 16 dello Schema di convenzione.**

§ 3.2 - OPZIONI

Opzione di proroga tecnica: È facoltà dell’Autorità procedere - nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente - ad una eventuale proroga nel limite massimo di 12 (dodici) mesi agli stessi patti, prezzi e condizioni, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice. Qualora si decidesse di attivare la proroga in parola l’Autorità invierà una apposita comunicazione mediante PEC almeno 60 giorni prima della scadenza della Convenzione.

Il valore globale stimato dell’appalto, così come indicato al precedente art. 3 del presente Disciplinare, è pari ad euro 5.318.299,20 (non rientrante nel campo di applicazione dell’I.V.A.).

Importo complessivo a base di gara in euro	Importo per proroga tecnica in euro	Valore globale a base di gara in euro
3.545.532,80	1.772.766,40	5.318.299,20

§ 3.3 – REVISIONE PREZZI

A partire dalla seconda annualità contrattuale, l’Autorità - su richiesta dell’affidatario - procederà ad aggiornare, in aumento o in diminuzione, i premi offerti dall’aggiudicatario in sede di gara, in misura non superiore alla differenza tra l’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento della richiesta di revisione e quello corrispondente (i) al mese di sottoscrizione del contratto oppure (ii) al mese dell’ultimo aggiornamento riconosciuto.

La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

ART. 4 - SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA DI GARA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Stante la preordinata scelta dell’Autorità di versare i contributi (sia di propria competenza che quelli posti in capo ai propri assicurati) ad una Cassa di assistenza al fine dell’assunzione della contraenza del proprio piano sanitario oggetto della procedura di gara CIG 94702834C2, **sono ammessi a partecipare esclusivamente gli operatori economici come identificati all’art. 51, comma 2, lettera a), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e s.m.i.** - denominati in questa sede Casse di assistenza - **aventi esclusivamente finalità assistenziali ed operanti negli ambiti di intervento di cui** all’art. 1, comma 3, del decreto 31 marzo 2008 del Ministero della Salute, così come successivamente modificato dal decreto 27 ottobre 2009 del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Le Casse di assistenza devono:

- (i) essere iscritte all’Anagrafe dei Fondi integrativi sanitari di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 27 ottobre 2009;
- (ii) essere abilitate a norma di legge a ricevere i contributi ed assumere la contraenza del piano sanitario dell’Autorità ai fini degli aspetti fiscali e contributivi.

La Cassa di assistenza potrà partecipare, e quindi presentare offerta, sia individualmente (forma singola) che in eventuale associazioni esclusivamente tra Casse di assistenza.

Si precisa in questa sede che le Casse di assistenza dovranno fornire nei termini rappresentati nel proseguito del presente Disciplinare:

- il nominativo della (o delle) Compagnia di assicurazione con la quale stipulerà le (o la) polizze assicurative per le coperture oggetto dell’appalto;
- il relativo DGUE, di cui al modello n. 2-bis, di ogni Compagnia di assicurazione indicata.

Oltre a quanto specificato nel presente Disciplinare di gara, si intendono comunque applicabili ai soggetti ammessi alla presente gara tutte le disposizioni normative vigenti in materia di contratti pubblici anche con specifico riferimento a quelle disposizioni relative sia agli operatori economici aventi sede in Italia che agli operatori economici stabiliti in altri Stati membri costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

La presentazione delle offerte da parte di raggruppamenti temporanei di imprese, o consorzi ordinari di imprese, non ancora costituiti al momento della presentazione delle offerte, avviene con l’osservanza di quanto previsto all’art. 47 e 48 del Codice e secondo termini e modalità di cui al successivo art. 6, paragrafo 6.4, del presente Disciplinare.

Per gli operatori economici stabiliti in altri Stati diversi dall’Italia si applicano tutte le specifiche disposizioni di cui al Codice, in particolare quelle di cui agli artt. 45 comma 1, 83 comma 3, 86 commi 2 e 3. Possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli 5 e 6.

Ai consorzi ed ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla procedura di gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (di seguito, per brevità, denominata “*aggregazione di retisti*”).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di retisti, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla aggregazione possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice **sono tenuti** ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; **a questi ultimi è vietato partecipare**, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. L’inosservanza di tale divieto comporta l’applicazione dell’articolo 353 del codice penale.

In alternativa i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.

Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45 comma 2, lettera b) è tenuto anch’esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza

di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Le aggregazioni di retisti di cui all'art. 45, comma 2, lettera f), del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ferma la condizione per cui solo le Casse di assistenza, e le associazioni tra di esse, possono partecipare alla presente procedura di gara nei termini di cui in precedenza, il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lettere b) e c), del Codice ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

ART. 5 – REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera i), del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel *“Patto di integrità tra l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e gli operatori economici partecipanti alle procedure di gara finalizzate alla stipula di contratti pubblici”* e il mancato rispetto dello stesso **costituiscono causa di esclusione dalla gara**, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Le relative dichiarazioni di insussistenza delle suddette condizioni ostative **dovranno essere rese** - a pena di esclusione - mediante il *“Modello di formulario per il documento di gara unico europeo (DGUE)”*.

In tal senso i concorrenti dovranno, preferibilmente, utilizzare il DGUE di cui al modello n. 2 allegato al presente Disciplinare in quanto appositamente adattato dall'Amministrazione alla presente gara, compilato nei termini di cui alla *“Guida alla compilazione del DGUE”* indicata al punto 13.2.1 del paragrafo 13.2, dell'art.13 del presente Disciplinare.

ART. 6 - REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I medesimi operatori economici concorrenti dovranno altresì essere in possesso - a pena di esclusione - di tutti i criteri di selezione (requisiti speciali previsti per la presente procedura di gara) successivamente indicati ai paragrafi 6.1, 6.2 e 6.3.

I documenti richiesti agli operatori economici concorrenti ai fini della dimostrazione dei successivi criteri di selezione (come successivamente specificati per ogni requisito speciale che lo prevede) devono essere trasmessi all'Autorità mediante il Fascicolo Virtuale dell'Operatore economico (di seguito FVOE) in conformità alla delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito ANAC) n. 464 del 27 luglio 2022.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lettera b), del Codice, saranno considerate **inammissibili** tutte le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente Disciplinare di gara.

§ 6.1 -REQUISITO SPECIALE DI IDONEITÀ PROFESSIONALE.

Ogni singolo operatore economico **deve - a pena di esclusione - essere in possesso dell'iscrizione** all'anagrafe dei fondi integrativi sanitari di cui al decreto del Ministero del lavoro del 27 ottobre 2009 in qualità di fondi aventi esclusivamente fine assistenziale, di cui all'art. 51, comma 2, lettera a), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e s.m.i. **e abilitato** alla ricezione di contributi ed all'assunzione della contraenza, del programma sanitario complessivo dell'Autorità, ai fini degli aspetti fiscali e contributivi.

Gli operatori economici concorrenti dovranno rendere l'apposita dichiarazione di possesso mediante l'utilizzo del "Modello di formulario per il documento di gara unico europeo (DGUE)", modello n. 2 allegato al presente Disciplinare, compilato nei termini di cui al successivo art. 13, paragrafo 13.2.

Il requisito speciale dell'idoneità professionale non è né frazionabile né potrà costituire oggetto di avvalimento.

La comprova del requisito dovrà essere fornita mediante la produzione (tramite servizio FVOE di ANAC) della copia conforme dell'iscrizione.

§ 6.2 - REQUISITO SPECIALE DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA.

In linea con quanto è stato rappresentato con il Comunicato del Presidente ANAC del 13 aprile 2021 'Impatto dell'emergenza sanitaria da Covid-19' ogni singolo operatore economico **deve - a pena di esclusione - aver realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari disponibili (2019, 2020 e 2021)**, o minor periodo in ipotesi di operatori la cui attività sia iniziata da meno di tre anni, **una raccolta contributi media annua pari almeno a 1.230.000,00 euro** (determinato tenendo conto della stima dell'importo dei premi annui che saranno effettivamente a carico dell'Autorità) che **comprenda** coperture assicurative **di tutti e tre i rami** (Vita, Sanitario e Infortuni) oggetto del piano sanitario dell'Autorità.

Ai sensi dell'art. 83, comma 5, del Codice la misura richiesta della raccolta contributi è stata stabilita dall'Autorità quale elemento sintomatico di una corrente e sicura capacità economica dell'operatore economico nell'assunzione del programma assicurativo con le dimensioni prestazionali e i corrispettivi omogenei e proporzionali rispetto a quanto posto a gara, tenuto però conto anche della situazione emergenziale per Covid-19 negli ultimi due anni.

Gli operatori economici concorrenti dovranno rendere - a pena di esclusione - l'apposita dichiarazione mediante l'utilizzo del "Modello di formulario per il documento di gara unico europeo (DGUE)", modello n. 2 allegato al presente Disciplinare, compilato nei termini di cui al successivo art. 13, paragrafo 13.2.

Il requisito speciale di capacità economica e finanziaria può essere frazionato e può costituire oggetto di avvalimento.

La comprova del requisito dovrà essere fornita mediante la produzione (tramite servizio FVOE di ANAC) di una copia conforme dei bilanci relativi al periodo considerato o documento equivalente; l'operatore economico che, per fondati motivi, non è in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dall'Autorità.

§ 6.3 - REQUISITI SPECIALI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE.

1. Ogni singolo operatore economico **deve - a pena di esclusione - aver gestito, ricevendo contributi ed assumendone la contraenza per un numero non inferiore a 500 nuclei familiari, almeno 2 (due) servizi di assistenza sanitaria integrativa per rimborso spese mediche a carattere collettivo.**

Si precisa che:

- **i due servizi devono essere stati gestiti** nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, ovvero minor periodo in ipotesi di operatori la cui attività sia iniziata da meno di tre anni.

- **i due servizi devono essere stati gestiti** per conto di Autorità amministrative indipendenti e/o Amministrazioni Centrali dello Stato e/o pubbliche amministrazioni di pari rilevanza (Regioni, Città Metropolitane, Organi Costituzionali, Enti previdenziali, ecc.) e/o soggetti privati;
- **almeno uno dei due servizi deve avere un importo annuale almeno pari a 966.000,00 euro.**

La comprova del requisito dovrà essere fornita mediante la produzione (tramite servizio FVOE di ANAC):

- della copia conforme dei contratti/convenzioni dichiarati dal concorrente;
- *in ipotesi di soggetti pubblici*: degli originali o copie conformi dei certificati di buona esecuzione, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo annuale e del periodo di esecuzione, nonché se possibile il numero di nuclei familiari assicurati;
- *in ipotesi di soggetti privati*: degli originali o copie conformi dei certificati di buona esecuzione, se disponibili, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo annuale e del periodo di esecuzione, nonché se possibile il numero di nuclei familiari assicurati; in alternativa una autocertificazione del concorrente riportante quanto in precedenza indicato;

2. Ogni singolo operatore economico **deve - a pena di esclusione - avere la disponibilità**, al momento della presentazione dell'istanza di partecipazione, **di una propria rete di strutture sanitarie convenzionate** (incluse strutture pubbliche) presso le quali sia attivo il servizio di assistenza diretta, in cui siano comprese **almeno n. 200 strutture** su tutto il territorio nazionale (incluse strutture pubbliche) **abilitate al ricovero diurno e notturno** (case di cura, ospedali, istituti di cura a carattere scientifico, ecc.) e **almeno n. 300 centri medici** su tutto il territorio nazionale (incluse strutture pubbliche) **non abilitati al ricovero notturno** (poliambulatori, centri diagnostici, laboratori di analisi, centri fisioterapici, ecc.), di cui:

- **almeno n. 15 strutture** abilitate al ricovero diurno e notturno e n. 30 centri medici non abilitati al ricovero notturno sul territorio della provincia di Milano, adeguatamente attrezzati per garantire il servizio di assistenza diretta per le assistenze richieste dall'Autorità;
- **almeno n. 15 strutture** abilitate al ricovero diurno e notturno e n. 30 centri medici non abilitati al ricovero notturno sul territorio della provincia di Roma, adeguatamente attrezzati per garantire il servizio di assistenza diretta per le assistenze richieste dall'Autorità;
- **almeno n. 1 struttura** abilitata al ricovero diurno e notturno e **almeno n. 1 centro medico** non abilitato al ricovero notturno presso ogni altra Regione, adeguatamente attrezzati per garantire il servizio di assistenza diretta nei termini previsti per le assistenze richieste dall'Autorità.

La comprova del requisito dovrà essere fornita mediante la produzione (tramite servizio FVOE di ANAC)-di un elenco dettagliato delle strutture stesse, corredato della documentazione idonea a comprovarne il possesso/disponibilità (anche reperibile dal sito).

3. Ogni singolo operatore economico **deve - a pena di esclusione - avere la disponibilità**, al momento della presentazione dell'istanza di partecipazione, **di una propria rete di medici convenzionati** (esclusi medici dentisti) su tutto il territorio nazionale che ne comprenda almeno n. 200 nel territorio provinciale di Roma e n. 200 nel territorio provinciale di Milano.

La comprova del requisito dovrà essere fornita mediante la produzione (tramite servizio FVOE di ANAC)-di un elenco dettagliato delle strutture stesse, corredato della documentazione idonea a comprovarne il possesso/disponibilità (anche reperibile dal sito).

4. Ogni singolo operatore economico **deve - a pena di esclusione - avere la disponibilità**, al momento della presentazione dell'istanza di partecipazione, **di una propria rete di medici dentisti** convenzionati su tutto il territorio nazionale che ne comprenda almeno n. 50 nel territorio provinciale di Roma e n. 50 nel territorio provinciale di Milano.

La comprova del requisito dovrà essere fornita mediante la produzione (tramite servizio FVOE di ANAC)-di un elenco dettagliato delle strutture stesse, corredato della documentazione idonea a comprovarne il possesso/disponibilità (anche reperibile dal sito).

5. Ogni singolo operatore economico **deve - a pena di esclusione - avere la disponibilità di una centrale operativa**, anche funzionale alla gestione del piano sanitario oggetto della presente procedura di gara, raggiungibile nell'intero arco della giornata lavorativa (9.00-19.00), attraverso un numero verde (gratuito) nazionale ed internazionale, che renda minimo il tempo di attesa delle chiamate, per fornire informazioni e consulenza medica telefonica, nonché attiva 24 ore su 24 anche nei giorni lavorativi e festivi/prefestivi per le prestazioni mediche di emergenza.

6. Ogni singolo operatore economico **deve - a pena di esclusione - avere la disponibilità di un apposito servizio web/sito internet** - accessibile con apposite e personali password e di facile accessibilità da parte degli Assistiti - sul quale rendere disponibili le condizioni generali di assistenza, l'elenco aggiornato degli operatori convenzionati (strutture e sanitari) e la modulistica necessaria per attivare le richieste di erogazione delle prestazioni sanitarie, anche al fine di permettere l'invio delle suddette richieste di erogazione in modalità on-line e richiedere, attraverso tali canali o tramite casella di posta elettronica dedicata, chiarimenti ed informazioni sullo stato delle pratiche di rimborso al fine di permettere agli Assistiti di visionare la propria situazione assistenziale completa e l'andamento della propria pratica di rimborso, nonché i massimali residui.
7. Ogni singolo operatore economico **deve - a pena di esclusione - mettere a disposizione** un proprio incaricato per effettuare, almeno ogni 15 (quindici) giorni e previo appuntamento, incontri con gli Assistiti anche tramite collegamento telematico al fine di supportare i medesimi Assistiti relativamente alle richieste di informazioni riguardanti la normativa, la presentazione delle richieste di rimborso, eventuali approfondimenti.

Gli operatori economici concorrenti dovranno rendere - a pena di esclusione - le apposite dichiarazioni mediante l'utilizzo del "Modello di formulario per il documento di gara unico europeo (DGUE)", modello n. 2 allegato al presente Disciplinare, compilato nei termini di cui al successivo art. 13, paragrafo 13.2.

Tutti i requisiti speciali di capacità tecnica e professionale [(precedenti punti da 1 a 7)] possono essere frazionati e possono costituire oggetto di avvalimento.

§ 6.4 - INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

In via preliminare si precisa che nel presente Disciplinare di gara, e nella specifica modulistica di riferimento, con il termine **associazione** si intende sia un raggruppamento temporaneo di concorrenti che un consorzio ordinario di concorrenti, tra Casse di assistenza, entrambi già formalmente costituiti alla data di presentazione dell'offerta o di futura costituzione ex art. 48, comma 8, del Codice; con il termine **mandataria** si intende: (a) il soggetto già qualificato, o designato, come **capogruppo** in ipotesi di raggruppamenti temporanei di concorrenti; (b) la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive.

I soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere d), e), f) e g), del Codice, ivi compreso le associazioni di futura costituzione ex art. 48, comma 8, del Codice, devono possedere i requisiti speciali di partecipazione (precedenti paragrafi 6.1, 6.2 e 6.3) **nei termini di seguito indicati.**

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che è assimilata alla mandataria. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Nello specifico:

- (a) **il requisito speciale dell'idoneità professionale (sub 6.1) deve essere posseduto - a pena di esclusione - da:**
- **ciascun operatore economico che compone l'associazione o GEIE;**
 - **ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica;**
- (b) **il requisito speciale di capacità economica e finanziaria (sub 6.2) deve essere posseduto - a pena di esclusione - dall'associazione nel suo complesso;**
- (c) **i requisiti speciali di capacità tecnica e professionale [sub 6.3] devono essere posseduti - a pena di esclusione - dall'associazione nel suo complesso.**

Precisazioni

Le associazioni sono tenute - a pena di esclusione - a presentare l'istanza di partecipazione predisposta, preferibilmente, utilizzando il modello n. 1-quater, completa di tutti gli allegati in essa indicati.

L'istanza deve essere presentata congiuntamente da ogni singolo componente dell'associazione e sottoscritta, sempre congiuntamente, da un legale rappresentante di ogni singolo componente.

In ipotesi di raggruppamenti temporanei già costituiti, all'istanza di partecipazione dovrà essere allegato il mandato collettivo speciale con rappresentanza alla mandataria. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata e la relativa procura è conferita al legale rappresentante della mandataria.

In ipotesi di Consorzi ordinari di concorrenti all'istanza di partecipazione dovrà essere allegato lo statuto costitutivo del

Consorzio ordinario di concorrenti, dal quale evincere la costituzione effettiva del Consorzio ordinario, la sua composizione ed il mandato di rappresentanza conferito alla mandataria dalle altre consorziate.

§ 6.5 - INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

- (a) il requisito speciale dell'idoneità professionale (sub 6.1) deve essere posseduto - a pena di esclusione - dal Consorzio e dalla propria consorziata incaricata dal Consorzio all'esecuzione del servizio;**
- (b) il requisito speciale di capacità economica e finanziaria (sub 6.2) e i requisiti speciali di capacità tecnica e professionale [sub 6.3] devono essere posseduti:**
 - (b.1) per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lettera b), del Codice, direttamente dal Consorzio;**
 - (b.2) per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lettera c), del Codice, dal Consorzio. Il medesimo Consorzio, oltre ai propri requisiti, può soddisfarne il possesso o tramite le proprie consorziate indicate quali esecutrici del servizio o, unicamente mediante avvalimento, tramite le proprie consorziate non esecutrici.**

Precisazioni

I consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lettera b), del Codice sono tenuti - a pena di esclusione - a presentare l'istanza di partecipazione predisposta, preferibilmente, utilizzando il modello n. 1-bis, completa di tutti gli allegati in essa indicati.

Nell'istanza di partecipazione il Consorzio, tra l'altro, è tenuto - a pena di esclusione - ad indicare per quali consorziate (che eseguiranno in concreto il servizio) il medesimo concorre.

Alle imprese consorziate per le quali il Consorzio ha dichiarato di concorrere è fatto divieto - a pena di esclusione sia del consorzio sia del consorziato - di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente procedura di gara.

Il Consorzio è tenuto a presentare, in allegato alla propria istanza di partecipazione, copia conforme all'originale dell'atto di costituzione e dello statuto del Consorzio con l'indicazione delle imprese consorziate.

I consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2 lettera c), del Codice sono tenuti - a pena di esclusione - a presentare l'istanza di partecipazione predisposta, preferibilmente, utilizzando il modello n. 1-ter, completa di tutti gli allegati in essa indicati.

Nell'istanza di partecipazione, il Consorzio stabile è tenuto ad indicare se il medesimo concorre per sé, e quindi eseguirà direttamente il servizio, ovvero - laddove concorra per propri consorziate - la ragione sociale dei medesimi consorziate che eseguiranno in concreto il servizio.

Alle imprese consorziate per le quali il Consorzio stabile ha dichiarato di concorrere è fatto divieto - a pena di esclusione sia del consorzio sia del consorziato - di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente procedura di gara.

Non sono ammessi consorzi stabili nella cui composizione risulti la presenza anche di una sola impresa facente parte di altri consorzi stabili.

Il Consorzio stabile è tenuto - a pena di esclusione - a presentare, in allegato alla propria istanza di partecipazione, copia conforme all'originale dell'atto di costituzione e dello statuto del Consorzio con l'indicazione delle imprese consorziate. In tal senso si rammenta che deve chiaramente evincersi anche la composizione del consorzio stabile, il quale deve - a pena di esclusione - essere formato da non meno di tre consorziate che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.

ART. 7 - AVVALIMENTO

Ai sensi e per l'effetto delle specifiche disposizioni di cui all'articolo 89 del Codice, **ogni operatore economico** - singolo, associato o consorziato - **può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei criteri di selezione di cui al precedente art. 6, paragrafi 6.2 e 6.3**, inerenti rispettivamente il requisito speciale di capacità economica e finanziaria e i requisiti speciali di capacità tecnica e professionale, **avvalendosi** delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti all'associazione, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

L'avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali di cui al precedente art. 5 e del requisito speciale dell'idoneità professionale di cui al precedente art. 6, paragrafo 6.1.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il relativo contratto di avvalimento deve contenere, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse e dei mezzi messi a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie.

A pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria preli avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

A pena di esclusione, il contratto di avvalimento stipulato tra il concorrente e l'impresa ausiliaria ha natura tipicamente onerosa e, qualora nel contratto non emerga un corrispettivo in favore dell'impresa ausiliaria, deve comunque emergere dal testo contrattuale un interesse - di carattere direttamente o indirettamente patrimoniale - che abbia indotto l'impresa ausiliaria ad assumere senza corrispettivo gli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento e le connesse responsabilità.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria preli avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

Nel caso di dichiarazioni mendaci **si procede all'esclusione** del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, verrà imposto, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, l'esigenza verrà comunicata al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al precedente art. 2, paragrafo 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine di 15 giorni per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, si procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta (es. sottoscrizione digitale).

La mancata totale indicazione, nel contratto di avvalimento, dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria **non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento** e, quindi, si procederà **all'esclusione** del concorrente.

L'operatore economico che intende avvalersi dovrà:

- a. **presentare** (oltre al proprio di cui al modello n. 2) **anche il DGUE di cui al modello n. 2-bis** debitamente compilato e sottoscritto **da ogni singola impresa ausiliaria** che presta il/i requisito/i di cui il concorrente risulta carente;
- b. **presentare** il consenso al trattamento dei dati personali, di cui al modello n. 3, compilato e sottoscritto dall'impresa ausiliaria;
- c. **presentare la dichiarazione di cui al modello n. 4** predisposta e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria;
- d. **presentare**, in originale o copia autentica e sottoscritto antecedentemente i termini di scadenza per la partecipazione alla presente gara, **il contratto** in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei suoi confronti a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse e i mezzi necessari per tutta la durata del contratto indicata al precedente art. 3;
- e. **presentare copia del "Patto di integrità tra l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e gli operatori economici partecipanti alle procedure di gara finalizzate alla stipula di contratti pubblici"**, sottoscritta per accettazione da parte dell'impresa ausiliaria;
- f. **presentare il PASSOE dell'ausiliaria.**

Tutti i predetti documenti dovranno essere inseriti nella "Busta amministrativa" di cui al successivo art. 13.

ART. 8 - SUBAPPALTO

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

Il subappaltatore deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3, del Codice.

ART. 9 - GARANZIA A CORREDO DELL'OFFERTA E MODALITÀ DI COSTITUZIONE

Gli operatori economici, ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, dovranno presentare a corredo dell'offerta:

- a) **una garanzia (cauzione) provvisoria** resa ai sensi dell'art. 93 del Codice. **Ai fini della presente procedura di gara la garanzia provvisoria deve - a pena di esclusione - essere pari al due per cento del valore massimo stimato per il contratto oggetto della presente procedura di gara come determinato al precedente art. 3, corrispondente di conseguenza a 106.366,00 euro**, fatto comunque salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7, del Codice per le possibili riduzioni del predetto valore come di seguito specificato.
- b) **una dichiarazione di impegno** - da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria - **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva**, ai sensi dell'articolo 93, comma 8, del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario (*cf. art. 14 dello Schema di convenzione*). Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali, nonché la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.

L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89, comma 1, del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria, a scelta del concorrente, può essere costituita:

- (i) **in titoli del debito pubblico** garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore dell'Autorità; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- (ii) *fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231: in contanti, con bonifico, in assegni circolari*, con versamento presso la Banca Popolare di Bari S.p.a., via Baracchini Flavio n. 2 - 20123 Milano, IBAN: IT 30 Y 05424 01601 000001004001;
- (iii) **da fideiussione bancaria o assicurativa** rilasciata da imprese bancarie o assicurative che: risponde ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie; è sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; ha i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa rispondano ai requisiti di cui all'articolo 93, comma 3 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) **contenere** espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione

- appaltante);
- 2) **essere intestata** a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, al solo consorzio;
 - 3) **essere conforme** allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 19 gennaio 2018, n. 31, pubblicato in GU n. 83 del 10 aprile 2018 - suppl. ordinario n. 16;
 - 4) **avere validità per almeno 180 giorni** dalla data di presentazione dell'offerta di cui al successivo art. 11;
 - 5) **essere sempre sottoscritta dal garante;**
 - 6) **prevedere espressamente:**
 - a. la clausola di rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell'art. 1944, secondo comma, del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. l'impegno a rendere operativa la garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Amministrazione;
 - d. l'impegno del medesimo fideiussore a rilasciare, nel caso di aggiudicazione, la garanzia definitiva di cui all'art. 7 delle Condizioni di contratto. In tal senso si ribadisce ulteriormente che tale impegno:
 - (i) non è richiesto in ipotesi di partecipazione da parte di microimprese, piccole e medie imprese e di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese;
 - (ii) può essere assunto anche da un soggetto diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria. In tale ipotesi il concorrente dovrà - a pena di esclusione - presentare anche la specifica ed autonoma dichiarazione di impegno rilasciata dal soggetto diverso;
 - e. **prevedere una clausola di impegno** del garante a rinnovare, su richiesta dell'Autorità, la garanzia nel corso della procedura nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserite sulla Piattaforma SINTEL, in conformità a quanto richiesto nel successivo art. 13, in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lettera p), del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i. sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante. A riguardo si precisa che non viene ammessa la sottoscrizione digitale che comporti la necessità di accedere ad un sito terzo ai fini della verifica dell'autenticità della polizza o della firma digitale;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.);
- duplicato informatico dell'originale informatico conforme alle disposizioni dell'articolo 23-bis del D.lgs. n.82/2005.

In caso di bonifico il concorrente deve inserire sulla Piattaforma SINTEL il documento che attesti l'avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e della sua eventuale proroga è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7, del Codice.

Per fruire delle riduzioni di cui alla citata disposizione normativa, l'operatore economico concorrente (ovvero tutti i concorrenti associati) deve dichiararne il possesso allegando alla garanzia presentata una dichiarazione (resa dal legale rappresentante) attestante il possesso del presupposto che giustifichi la riduzione stessa, nonché dimostrarlo allegando,

altresì, idonea documentazione.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a) per i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b) per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

Le altre riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta.

È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti all'associazione, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

L'Amministrazione, tempestivamente e comunque entro i 30 giorni successivi alla comunicazione di avvenuta aggiudicazione della procedura di gara, provvederà allo svincolo della cauzione provvisoria per gli operatori economici non aggiudicatari della procedura di gara.

Per l'operatore economico aggiudicatario della gara lo svincolo della cauzione provvisoria avverrà successivamente alla stipula del contratto.

Resta salva la possibilità di svincolare la medesima cauzione nel corso del procedimento, solo ed esclusivamente su espressa richiesta scritta del concorrente, previa valutazione da parte dell'Amministrazione delle conseguenze dello svincolo anticipato rispetto sia alla normativa vigente che all'eventuale pregiudizio per la posizione della medesima Amministrazione nei confronti del soggetto che ne richiede lo svincolo.

ART. 10 - PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Il codice identificativo di gara (CIG) della presente procedura di gara è 94702834C2.

Gli operatori economici concorrenti **sono tenuti - ai sensi della delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione** (di seguito anche denominata "ANAC") **del 21 dicembre 2021, n. 830 - a versare**, a favore dell'ANAC, **il contributo pari ad euro 200,00 (duecento).**

Le indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>.

Costituisce causa di esclusione l'omesso versamento del contributo entro la data di presentazione dell'offerta stabilita al successivo art. 11, conseguentemente non si intendono regolarizzabili versamenti effettuati in data successiva a quella prevista per la presentazione dell'offerta.

In caso di mancata presentazione della ricevuta l'Autorità accerterà il pagamento mediante consultazione del servizio FVOE messo a disposizione dall'ANAC.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel precitato sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata mediante soccorso istruttorio, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento ovvero in caso di pagamento effettuato successivamente alla

data di presentazione dell'offerta, l'Autorità procederà ad escludere il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge n. 266/2005.

ART. 11 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Si precisa che questa Amministrazione, con riferimento ai termini di scadenza della presentazione delle offerte, ha ritenuto di ridurre - ai sensi del combinato disposto dell'art. 60, comma 3, del Codice e dell'art. 8 comma 3, del DL n. 76/2020 - il termine minimo di trentacinque giorni dalla data di trasmissione del bando di gara previsto ai sensi dell'art. 60, comma 1, del Codice.

L'offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico, attraverso la Piattaforma SINTEL (all'indirizzo internet <https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria>) **entro e non oltre il termine ultimo per la presentazione delle offerte, fissato per le ore 14.00 del 28 novembre 2022, pena l'irricevibilità dell'offerta e comunque la non ammissione alla procedura** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

La Piattaforma SINTEL non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Ai fini della predisposizione e presentazione dell'offerta e della relativa documentazione a corredo - fermo il rispetto di quanto previsto nel presente Disciplinare - si rimanda altresì al documento "*Modalità tecniche per l'utilizzo della Piattaforma SINTEL*" ed al documento di supporto "*La procedura in SINTEL*", allegati quale parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare di gara.

Si precisa che, prima dell'invio, tutti i file che compongono l'offerta e che non siano già originariamente in formato pdf devono essere convertiti in formato pdf.

Si ribadisce che il concorrente, a pena di esclusione, dovrà portare a compimento il percorso guidato "Invia offerta" entro il termine perentorio di presentazione delle offerte indicato in precedenza.

È responsabilità dei concorrenti, in ogni caso, l'invio tempestivo e completo di quanto richiesto nel termine sopraindicato, anche atteso che la Piattaforma SINTEL non accetta offerte - con ciò intendendo i documenti inviati tramite lo step "Invia offerta" sopra richiamato - presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione delle offerte.

Si specifica che si concretizza invio dell'offerta solamente ad esito delle operazioni descritte e previste dai percorsi ed "Invia offerta".

La Piattaforma SINTEL darà comunicazione, ai sensi dell'articolo 58, comma 5 del Codice, del corretto invio dell'offerta all'indirizzo e-mail indicato dall'operatore economico in fase di registrazione.

La presentazione dell'offerta mediante SINTEL, infatti, è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima.

Pertanto, si raccomanda ai concorrenti di connettersi a SINTEL entro un termine adeguato rispetto all'articolazione delle fasi descritte ed al numero dei lotti cui il concorrente intende partecipare.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma SINTEL si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 100 Mbyte per singolo file. Si rinvia in ogni caso al Documento "*Modalità tecniche per l'utilizzo della Piattaforma SINTEL*".

Non verranno considerate valide dalla Piattaforma SINTEL le offerte plurime, condizionate o alternative.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni a corredo dell'offerta di cui al successivo art. 13, nonché tutta la documentazione costituente sia l'offerta tecnica di cui al successivo art. 14 che l'offerta economica di cui al successivo art. 15, devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata, a pena di esclusione, dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83 comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta vincherà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, l'Autorità potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

La Piattaforma SINTEL consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Ai fini delle modalità di registrazione degli operatori economici in forma aggregata/associata per la partecipazione alla presente procedura di gara, si rimanda, in particolare, al paragrafo 6.4 del manuale "*Modalità tecniche per l'utilizzo della Piattaforma SINTEL*".

ART. 12 - SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale contenuto nell'istanza di partecipazione di cui ai modelli predisposti dall'Amministrazione, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, **con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell'offerta economica e dell'offerta tecnica**, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.

La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta; in ogni caso il procedimento di regolarizzazione documentale non potrà essere strumentalmente utilizzato per l'acquisizione, in gara, di un requisito o di una condizione di partecipazione mancante alla scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Nello specifico, e fermo quanto già rappresentato nel presente Disciplinare, valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della documentazione amministrativa richiesta sono sanabili ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio l'Autorità assegnerà al concorrente coinvolto nel procedimento un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma SINTEL dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, l'Autorità procederà a disporre l'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, l'Autorità potrà chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà dell'Autorità invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

ART. 13 - CONTENUTO DELLA BUSTA "DOCUMENTI AMMINISTRATIVI"

La busta amministrativa deve contenere la documentazione come indicata ai successivi paragrafi 13.1, 13.2 e 13.3 – nonché se del caso la documentazione eventuale indicata ai successivi paragrafi 13.4 e 13.5 - ivi compreso eventuali allegati in essi richiamati, - in relazione alle diverse forme di partecipazione.

Tutti i documenti che compongono la documentazione amministrativa richiesta dovranno essere sottoscritti digitalmente e inseriti sulla Piattaforma SINTEL in un'unica cartella .zip (o equivalente). La cartella .zip non dovrà essere firmata digitalmente.

All'interno del percorso "Invia offerta", disponibile nel "Dettaglio" della procedura, l'operatore economico dovrà indicare la forma di partecipazione alla presente procedura ed inserire la cartella .zip contenente tutta la documentazione richiesta ai successivi paragrafi 13.1, 13.2 e 13.3, nonché la documentazione eventuale indicata ai successivi paragrafi 13.4 e 13.5.

§ 13.1 - ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

L'istanza di partecipazione, firmata digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore, dovrà essere redatta in bollo da euro 16,00 ed utilizzando preferibilmente i seguenti modelli predisposti dall'Amministrazione in funzione della forma di partecipazione del concorrente:

- a. modello n. 1 se partecipa in forma singola;
- b. modello n. 1-bis se partecipa in forma di Consorzio ex art. all'art. 45, comma 2, lettera b), del Codice;
- c. modello n. 1-ter se partecipa in forma di Consorzio stabile all'art. 45, comma 2, lettera c), del Codice;
- d. modello n. 1-quater se partecipa in una qualunque forma associativa (RTI, Consorzio ordinario, GEIE, aggregazione di imprese di rete) sia costituita che costituenda.

Ciascun operatore economico concorrente - per il tramite dell'istanza di partecipazione - rende, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., ulteriori dichiarazioni integrative e funzionali alla procedura di gara.

Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara e il CCNL applicato con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del DL n. 76/2020.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante, capofila/consorzziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio .

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria per altro concorrente;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dall'Autorità (reperibile su https://www.arera.it/allegati/che_cosa/codice_etico.pdf) e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di accettare il *patto di integrità tra l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e gli operatori economici partecipanti alle procedure di gara finalizzate alla stipula di contratti pubblici*. (cfr. "Misura M11" del Piano

triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024 adottato dall'Autorità giusta deliberazione del 25 gennaio 2022, 21/2022/A). La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis, del decreto legislativo 159/2011;

- di aver preso visione e di accettare – mediante compilazione del modello n.3 - il trattamento dei dati personali di cui al successivo art.25.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione o affitto d'azienda, le dichiarazioni di cui all'articolo 80, commi 1, 2 e 5, lettera l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'articolo 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, che si è fusa o che ha ceduto o dato in affitto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

L'istanza e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal soggetto che partecipa singolarmente;
- nel caso di associazioni o GEIE già costituiti al momento della presentazione dell'offerta: dalla mandataria/capofila già designata dalle mandanti;
- nel caso di associazioni o GEIE non ancora costituiti al momento della presentazione dell'offerta: da tutti i soggetti che costituiranno la futura associazione o GEIE;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

L'istanza di partecipazione può anche essere sottoscritta da un procuratore dell'operatore economico concorrente munito di idonei poteri di rappresentanza.

In tale ipotesi dovrà essere allegata all'istanza:

- una copia conforme all'originale della procura attestante i poteri di rappresentanza conferiti al soggetto (*tra cui la rappresentanza verso tutti gli enti e le amministrazioni pubbliche e di firmare ogni atto inerenti la partecipazione a gare pubbliche*);
- oppure - nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura - la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura (in tale ultima ipotesi l'Amministrazione procederà direttamente ad acquisire la visura camerale al fine delle proprie verifiche).

All'istanza di partecipazione devono essere allegati tutti i documenti come richiamati espressamente nella medesima istanza.

Sono esenti dalla presentazione dell'istanza le imprese ausiliarie in ipotesi di ricorso all'avvalimento da parte del concorrente.

Attenzione:

Ai fini dell'assolvimento della marca da bollo, la domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

Ai sensi degli artt.19 e 31 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, i documenti non in regola con l'imposta di bollo saranno inviati alla competente Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione e le conseguenti sanzioni amministrative.

§ 13.2 - DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Ai fini dell'ammissione alle successive fasi procedurali della gara, ogni operatore economico concorrente dovrà presentare, debitamente compilato, il proprio DGUE di cui all'art. 85 del Codice e reso ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., predisposto in conformità al modello n. 2 appositamente adattato per la presente procedura di gara.

Si rammenta che - per la presente procedura di gara e ferme le successive disposizioni in materia dei soggetti tenuti a presentare il DGUE unitamente all'operatore economico concorrente - **i concorrenti sono altresì tenuti a presentare:**

- (i) **il DGUE di ogni compagnia di assicurazione indicata nell'istanza di partecipazione, predisposto in conformità al modello n. 2-bis appositamente adattato per la presente procedura di gara;**
- (ii) **solo in ipotesi di avvalimento il DGUE di ogni impresa ausiliaria in ipotesi di avvalimento ai sensi del precedente art. 7, predisposto in conformità al modello n. 2-bis appositamente adattato per la presente procedura di gara;**

Il DGUE consiste in un'autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare (in sede di gara) in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi per mezzo del quale l'operatore economico attesta, tra l'altro, il possesso dei requisiti generali e dei requisiti speciali di cui ai precedenti artt. 5 e 6.

Inoltre per mezzo del DGUE l'operatore economico fornisce le informazioni rilevanti richieste dall'Amministrazione e le informazioni relative agli eventuali soggetti di cui il medesimo intende avvalersi o ai quali intende eventualmente subappaltare le parti del servizio, nonché indica l'autorità pubblica o il terzo responsabile del rilascio dei documenti complementari e include una dichiarazione formale secondo cui l'operatore economico è in grado, su richiesta e senza indugio, di fornire tali documenti.

Ai fini della presentazione del DGUE, l'operatore economico concorrente potrà utilizzare il modello n. 2 in allegato al presente Disciplinare appositamente adattato per la presente procedura di gara.

Le compagnie di assicurazione e le eventuali imprese ausiliarie dovranno utilizzare il modello n. 2-bis in allegato al presente Disciplinare appositamente adattato per la presente procedura di gara.

§ 13.2.1 GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEL DGUE

Nel modello n. 2 predisposto dall'Amministrazione, per agevolare la compilazione, sono state già eliminate tutte quelle parti e sezioni la cui compilazione da parte del concorrente non è richiesta ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara.

Si specifica che l'operatore economico che partecipa per proprio conto e che non fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i requisiti speciali deve compilare un solo DGUE.

Si rammenta che - ferme le successive disposizioni in materia dei soggetti tenuti a presentare il DGUE unitamente al concorrente - i concorrenti sono altresì tenuti a presentare, *in ipotesi di avvalimento*, il DGUE di ogni impresa ausiliaria predisposto in conformità al modello n. 2- bis appositamente adattato per la presente procedura di gara.

Il DGUE consiste in un'autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare (in sede di gara) in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi per mezzo del quale l'operatore economico attesta, tra l'altro, il possesso dei requisiti generali e dei requisiti speciali di cui agli artt. 5 e 6 del presente Disciplinare.

Inoltre, per mezzo del DGUE l'operatore economico fornisce le informazioni rilevanti richieste dall'Amministrazione e le informazioni relative agli eventuali soggetti di cui il medesimo intende avvalersi, nonché indica l'autorità pubblica o il terzo responsabile del rilascio dei documenti complementari e include una dichiarazione formale secondo cui l'operatore economico è in grado, su richiesta e senza indugio, di fornire tali documenti.

Qualora determinati campi del DGUE non consentano per lo spazio ridotto una adeguata e puntuale compilazione è possibile rinviare ad uno, o più, documento allegato al medesimo DGUE scrivendo nel campo corrispondente "*vedasi allegato n. ...*".

Parte I - Informazioni sulla procedura di appalto e sull'Autorità quale stazione appaltante

La compilazione delle informazioni contenute nella Parte I del DGUE è a cura dell’Autorità.

Parte II - Informazioni sull’operatore economico

Nella sezione A “Informazioni sull’operatore economico” è richiesto al concorrente di fornire tutte le proprie informazioni anche con riferimento alla sua forma di partecipazione, mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In ipotesi in cui si intenda partecipare alla presente procedura di gara: (i) in forma associativa: dovrà essere presentato un DGUE per ogni operatore economico che compone, o comporrà, l’associazione; (ii) in forma consortile: dovrà essere presentato un DGUE per il Consorzio e per ogni singola impresa consorziata espressamente incaricata dell’esecuzione del servizio.

Nella sezione B “Informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico” dovrà essere indicato il solo nome e cognome del legale rappresentante che sottoscrive il DGUE.

Non deve considerarsi necessaria, in questa sede, l’indicazione del nominativo degli altri soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, in relazione ai quali, con riferimento al possesso dei requisiti di cui all’art. 80, commi 1 e 2 e comma 5, lettera c), del Codice, ha valore la dichiarazione del legale rappresentante.

La sezione C “Informazioni sull’affidamento sulle capacità di altri soggetti” dovrà essere compilata qualora il concorrente intenda far ricorso all’istituto dell’avalimento nei termini di cui al precedente art. 7.

Fermo quanto previsto al precedente art. 7 si ribadisce che - in ipotesi di avalimento - l’operatore economico concorrente, per ciascun’ausiliaria, dovrà presentare:

- (i) il DGUE di cui al modello n. 2-bis, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III e alla parte VI;
- (ii) il consenso al trattamento dei dati personali, di cui al modello n. 3, compilato e sottoscritto dall’impresa ausiliaria;
- (iii) la dichiarazione di cui al modello n. 4;
- (iv) l’originale o copia autentica del contratto di avalimento, predisposto nei termini di cui al precedente art. 7, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. Si ribadisce che il contratto di avalimento deve contenere, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;
- (v) il PASSOE dell’ausiliaria.

Parte III - Motivi di esclusione

Nelle sezioni A, B e C della Parte III del DGUE, l’operatore economico concorrente, ovvero ogni ausiliaria, dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste al precedente art. 5 del presente Disciplinare.

Si precisa che **le dichiarazioni che il legale rappresentante** - con la sua sottoscrizione del DGUE - **rende nell’ambito della Parte III del DGUE devono intendersi riferite a:**

- *se si tratta di impresa individuale: titolare o direttore tecnico;*
- *se si tratta di società in nome collettivo: socio o direttore tecnico;*
- *se si tratta di società in accomandita semplice: soci accomandatari o direttore tecnico;*
- *se si tratta di altro tipo di società o consorzio:*
 - **membri del Consiglio di amministrazione, institori e procuratori generali, nonché membri degli organi con poteri di direzione e/o vigilanza;**
 - **soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;**
 - **direttore tecnico;**
 - **socio unico persona fisica;**
 - **socio, persona fisica o giuridica, di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.**

Si precisa altresì che la verifica riguarderà sia i soggetti in carica alla data di sottoscrizione del DGUE che di quelli cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.

Se si tratta di altro tipo di società o consorzio: la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 80, commi 1 e 2 e comma 5 lettera c), del Codice riguarderà nello specifico:

- a) *nelle società con sistema di amministrazione tradizionale (disciplinato agli artt. 2380-bis e ss. c.c.) e articolato su un “consiglio di amministrazione” e su un “collegio sindacale”:*
 - (i) **tutti i componenti del Consiglio di amministrazione ai quali per legge sono istituzionalmente connessi**

poteri rappresentativi e gestori, senza che rilevi l'eventuale ripartizione interna di compiti e deleghe;

(ii) tutti i membri del collegio sindacale;

b) *nelle società con sistema di amministrazione cd. "dualistico" (disciplinato agli artt. 2409-octies e ss. c.c.) articolato sul "consiglio di gestione" e sul "consiglio di sorveglianza":*

(iii) tutti i membri del Consiglio di gestione ai quali per legge sono istituzionalmente connessi poteri rappresentativi e gestori, senza che rilevi l'eventuale ripartizione interna di compiti e deleghe;

(iv) tutti i membri del consiglio di sorveglianza;

c) *nelle società con sistema di amministrazione cd. "monistico" fondato sulla presenza di un "consiglio di amministrazione" e di un "comitato per il controllo sulla gestione" costituito al suo interno (art. 2409-sexiesdecies, co. 1, c.c.):*

(v) tutti i componenti del Consiglio di amministrazione ai quali per legge sono istituzionalmente connessi poteri rappresentativi e gestori, senza che rilevi l'eventuale ripartizione interna di compiti e deleghe;

(vi) tutti i membri del comitato per il controllo sulla gestione;

d) *a prescindere dalla tipologia del sistema di amministrazione:*

(vii) tutti gli institori e tutti i procuratori generali;

(viii) tutti gli altri eventuali soggetti che, benché non siano membri degli organi sociali di amministrazione e controllo, **risultino muniti di poteri di rappresentanza** (come i procuratori *ad negotia*), di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa) **o di controllo** (come il revisore contabile e l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati);

e) *a prescindere dalla tipologia del sistema di amministrazione ed in ipotesi di partecipazione alla gara da parte di società con un socio unico persona fisica:*

(ix) il proprio socio unico persona fisica - anche se cessato nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea - avente diritto di voto e risultante dal certificato della C.C.I.A.A. competente;

f) *a prescindere dalla tipologia del sistema di amministrazione ed in ipotesi di partecipazione alla gara da parte di società con meno di quattro soci ed un socio di maggioranza:*

(x) il proprio socio di maggioranza, persona fisica o giuridica - anche se cessato nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea - come risultante dal certificato della C.C.I.A.A. competente che detiene il controllo della società, ovvero colui che detiene almeno il 50% della partecipazione azionaria.

In ipotesi di società con due soli soci i quali siano in possesso, ciascuno, del 50% della partecipazione azionaria, la verifica riguarderà entrambi i soci.

In caso di affidamento del controllo contabile a una società di revisione, la verifica del possesso dei requisiti non sarà condotta sui membri degli organi sociali della società di revisione, trattandosi di soggetto giuridico distinto dall'operatore economico concorrente cui vanno riferite le cause di esclusione.

Ai sensi dell'art. 80, comma 1, del Codice costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei reati indicati nella parte III sezione A del DGUE di cui al modello n. 2 (parte di colore grigio).

Al fine della dichiarazione di insussistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80, comma 1, del Codice (riportate nella Parte III sezione A del DGUE):

(i) a pena di esclusione: **il soggetto dichiarante deve indicare chiaramente** - barrando/crociando una delle ipotesi stabilite ([] Sì [] No) - se: (a) **sussistono** oppure (b) **non sussistono** - a proprio carico e a carico degli altri eventuali soggetti come in precedenza indicati - sentenze di condanna passate in giudicato e/o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili e/o sentenze di applicazione della pena su richiesta, con riferimento alle tipologie di reati elencati all'art. 80, comma 1, del Codice ivi compreso quelle per le quali il dichiarante abbia beneficiato della non menzione;

(ii) **il soggetto dichiarante**, barrando/crociando ([] Sì), **dichiara espressamente la sussistenza** di pronunce a proprio carico e/o a carico degli altri eventuali soggetti come in precedenza indicati. In tale ipotesi deve compilare - a pena

di esclusione - le parti successive della sezione A di pertinenza.

Si precisa che, comunque, l'Amministrazione non procederà all'esclusione (i) *quando il reato è stato depenalizzato [intervenuto un provvedimento legislativo di depenalizzazione];* (ii) *quando è intervenuta la riabilitazione [riabilitazione del condannato, di cui all'art. 178 c.p., derivandone l'estinzione del reato e delle pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna];* (iii) *quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna [riconosciuto dal tribunale estinto il reato per il decorso del termine di cinque anni o due anni (a seconda che si tratti di delitto o contravvenzione), ai sensi dell'articolo 445, comma 2, c.p.p.];* (iv) *in caso di revoca della condanna medesima [pronunciata dal giudice dell'esecuzione la revoca della sentenza di condanna o del decreto penale].*

Al fine della dichiarazione di insussistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80, comma 4 e comma 5, lettere a) - b) - c) - c-bis) - c-ter) - c-quater) - d) - e) del Codice (tutte riportate nella Parte III, sezione B e C, del DGUE):

- (i) a pena di esclusione: **il soggetto dichiarante deve indicare chiaramente** - barrando/crociando una delle ipotesi stabilite ([] Sì [] No) in corrispondenza di ogni singola dichiarazione - se: (a) **sussistono** oppure (b) **non sussistono** - a carico dell'operatore economico - **i corrispondenti motivi di esclusione;**
- (ii) **il soggetto dichiarante qualora dichiara**, barrando/crociando la corrispondente casella, **la sussistenza** di una o più delle cause di esclusione di cui all'articolo 80, comma 4 e comma 5, lettere a) - b) - c) - c-bis) - c-ter) - c-quater) - d) - e) del Codice, **deve compilare - a pena di esclusione - le parti successive della sezione di pertinenza;**

Con riferimento alla causa di esclusione relativa ai gravi illeciti professionali - contenuta nel DGUE all'interno della sezione C [dichiarazione inerente i gravi illeciti professionali] - si precisa che:

- la relativa dichiarazione deve essere resa dal soggetto dichiarante sia nei confronti dell'operatore economico, che nei propri confronti nonché nei confronti dei medesimi soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice ed in precedenza identificati per tipologia di impresa;
- **la dichiarazione deve sempre riportare** *“tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio l'integrità o l'affidabilità del concorrente, essendo rimesso in via esclusiva alla stazione appaltante il giudizio in ordine alla gravità dei comportamenti e alla loro rilevanza ai fini dell'esclusione”*.
- ai fini della valutazione dell'incidenza della fattispecie dichiarata si assumerà a riferimento anche quanto previsto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione nelle proprie Linee guida n. 6.

Al fine della dichiarazione di insussistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80, comma 2 e comma 5, lettere f) - g) - h) - i) - l) - m) - f-bis) - f-ter) del Codice nonché la causa di esclusione di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 (tutte riportate nella Parte III, sezione D, del DGUE):

- (i) a pena di esclusione: **il soggetto dichiarante deve indicare chiaramente** - barrando/crociando una delle ipotesi stabilite ([] Sì [] No) in corrispondenza di ogni singola dichiarazione - se: (a) **sussistono** oppure (b) **non sussistono** - a carico dell'operatore economico - **i corrispondenti motivi di esclusione;**
- (ii) **il soggetto dichiarante qualora dichiara**, barrando/crociando la corrispondente casella, **la sussistenza** di una o più delle cause di esclusione di cui all'articolo 80, comma 2 e comma 5, lettere f) - g) - h) - i) - l) - m) - f-bis) - f-ter) del Codice nonché di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, **deve compilare - a pena di esclusione - le parti successive della sezione di pertinenza.**

Fermo tutto quanto sopra stabilito si precisa che il soccorso istruttorio non opera in ogni caso qualora l'Amministrazione, in esito a proprie verifiche e/o in esito alle verifiche *ex lege* sull'aggiudicatario, rilevi la non veridicità della (o delle) dichiarazioni singole rese per il tramite del DGUE e, conseguentemente, si procederà nei termini di legge.

Parte IV - Criteri di selezione

Nelle sezioni A, B e C della Parte IV del DGUE, l'operatore economico concorrente attesta il possesso dei requisiti previsti al precedente art. 6 nei seguenti termini:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso - diretto - del requisito speciale relativo all'idoneità professionale di cui **par. 6.1** del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso - diretto o tramite avalimento - del requisito speciale relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. **6.2** del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso - diretto o tramite avalimento - dei requisiti speciali relativi alla capacità professionale e tecnica di cui al par. **6.3** del presente disciplinare;

Parte VI - Dichiarazioni finali

L'operatore economico concorrente rende tutte le informazioni richieste e sottoscrive il DGUE inserendo la data e il luogo

di sottoscrizione.

§ 13.3 - DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Fermo quanto già richiesto nei precedenti artt. 7 (avvalimento), 8 (subappalto) e 13, paragrafi 13.1 e 13.2, l'operatore economico concorrente deve presentare, sulla Piattaforma SINTEL, anche la seguente ulteriore documentazione:

1. **il consenso al trattamento dei dati personali**, predisposto in conformità al modello n. 3 allegato al presente Disciplinare di gara:
 - (i) **della Cassa di assistenza concorrente;**
 - (ii) **delle Compagnie assicuratrici** indicate dalla Cassa di assistenza;
 - (iii) **delle imprese ausiliare** (queste ultime solo qualora la Cassa di assistenza concorrente abbia dichiarato di ricorrere all'istituto dell'avvalimento di cui al precedente art. 7);
2. **il PASSOE** rilasciato dall'ANAC a seguito dell'avvenuta registrazione del concorrente al servizio FVOE di ANAC ai fini delle verifiche di cui al successivo art. 18:
 - (i) **della Cassa di assistenza concorrente;**
 - (ii) **delle imprese ausiliare** (queste ultime solo qualora la Cassa di assistenza concorrente abbia dichiarato di ricorrere all'istituto dell'avvalimento di cui al precedente art. 7);

Si precisa che qualora l'ANAC non renda disponibile per tempo il "PASSOE" il concorrente dovrà presentare una propria autodichiarazione di avvenuta registrazione al servizio FVOE di ANAC e produrre successivamente, a semplice richiesta dell'Amministrazione, lo stesso "PASSOE" una volta acquisito;

3. **la ricevuta o lo scontrino in originale del versamento del contributo** pari a 200,00 (duecento/00) euro a favore dell'ANAC, secondo termini e modalità di cui al precedente art. 10;
4. **la garanzia a corredo dell'offerta** (cauzione provvisoria) di cui al precedente art. 9.

Gli operatori economici concorrenti (ovvero tutti i concorrenti associati) che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice, rispetto al valore indicato nel precedente art. 9 dovranno anche presentare una dichiarazione (resa dal legale rappresentante) attestante il possesso del presupposto che giustifichi la riduzione stessa, nonché dimostrarlo allegando, altresì, idonea documentazione (esempio copia conforme delle certificazioni di cui all'art. 93, comma 7, del Codice) che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;

5. **copia sottoscritta per accettazione** del "*Patto di integrità tra l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e gli operatori economici partecipanti alle procedure di gara finalizzate alla stipula di contratti pubblici*".

Il predetto documento deve essere presentato da qualunque operatore economico – singolo, consorzio o partecipante in qualunque forma di consorzio/associazione – che intenda partecipare alla gara, nonché da qualunque impresa ausiliaria in ipotesi di avvalimento dell'operatore economico concorrente.

Il Patto di integrità dovrà essere reso per accettazione dal concorrente previa sottoscrizione digitale da parte del titolare o del legale rappresentante di ogni impresa concorrente o da persona avente il potere di rappresentarlo e impegnarlo formalmente;

Si rammenta che – in ipotesi di ricorso all'istituto dell'avvalimento – il concorrente dovrà anche presentare la documentazione di cui al precedente art. 7, lettere a), b), c), d), e), f).

§ 13.4 – DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 186 BIS DEL R.D. 16 MARZO 1942, N. 267

Il concorrente dichiara, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 186-bis, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

§ 13.5 – DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione – all’interno del modello 1-quater di cui al precedente paragrafo 13.1 – delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell’atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione – all’interno del modello 1-quater di cui al precedente paragrafo 13.1 – sottoscritta delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione – all’interno del modello 1-quater di cui al precedente paragrafo 13.1 – resa da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’articolo 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all’organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all’aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

ART. 14 – CONTENUTO DELLA BUSTA “OFFERTA COMPONENTE QUALITATIVA”

Nel secondo step del percorso guidato “Invia Offerta”, il concorrente deve inserire la scheda miglioramenti di cui al modello n. 5, o n. 5-bis in ipotesi di associazioni, proposta dal concorrente e necessaria al fine della valutazione, e conseguente attribuzione dei punteggi qualitativi, del parametro “componente qualitativa dell’offerta” descritto al successivo art. 16, paragrafo 16.1.

La scheda miglioramenti di cui ai modelli n. 5 e n. 5-bis costituisce l’offerta tecnica (offerta qualitativa) e dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le medesime modalità previste per la sottoscrizione dell’istanza di partecipazione di cui al precedente art. 13, paragrafo 13.1.

La documentazione relativa alla componente qualitativa dell’offerta proposta dal concorrente, stante sia la formulazione richiesta dall’Autorità considerata funzionale alle esigenze della medesima Amministrazione, sia le minimali modalità di svolgimento del servizio stesso di cui ai Capitolati tecnici, costituirà elemento contrattuale del rapporto che l’Autorità istituirà con l’aggiudicatario della procedura di gara e se disapplicato potrà comportare applicazioni di penali.

Stante la tipologia dell’offerta tecnica che prevede ipotesi di miglioramenti di alcune delle condizioni minimali stabilite dall’Autorità nei Capitolati predisposti, si stabilisce che **la mancata presentazione della scheda di cui al modello n. 5, o n. 5-bis, non costituisce causa di esclusione ma comporta l’applicazione di un punteggio pari a 0 (zero) punti** per la componente qualitativa dell’offerta e la conseguente accettazione incondizionata da parte del concorrente dei valori minimali stabiliti nei Capitolati di riferimento. Analogamente si procederà anche con riferimento ai singoli parametri per i quali il concorrente non offra miglioramenti.

Norme Generali

Ogni documento riferito all’offerta tecnica dovrà essere redatto in lingua italiana.

La documentazione riferita all’offerta tecnica:

- (i) non dovrà – **a pena di esclusione** – contenere alcuna indicazione di carattere economico e/o riferita all’offerta economica presentata;
- (ii) dovrà essere sottoscritta digitalmente negli stessi termini previsti per l’istanza di partecipazione di cui al precedente art. 13, paragrafo 13.1. Qualora l’offerta tecnica venga sottoscritta da un soggetto, munito di poteri idonei a impegnare la volontà dell’operatore economico, diverso da chi ha sottoscritto la documentazione amministrativa, dovrà essere presentata una copia dell’atto formale attestante i poteri di rappresentanza conferiti al medesimo soggetto (tra cui la rappresentanza verso tutti gli enti e le amministrazioni pubbliche e di firmare ogni atto, incluse le offerte, inerenti la partecipazione a gare pubbliche).

La mancata allegazione della copia dell’atto formale attestante i poteri di rappresentanza del soggetto – se diverso dal titolare o dal legale rappresentante o dal soggetto che ha sottoscritto la documentazione amministrativa – che ha sottoscritto ogni documento costituente l’offerta tecnica equivale a mancata sottoscrizione del medesimo documento.

ART. 15 – CONTENUTO DELLA BUSTA “OFFERTA COMPONENTE ECONOMICA”

In via preliminare si precisa che la procedura di gara verrà svolta sulla piattaforma SINTEL in modalità “unitaria/per valore percentuale al ribasso con formula allo sconto massimo”.

Conseguentemente, l’offerta economica dovrà essere formulata con riferimento ai seguenti elementi, identificati dal sistema SINTEL come “prodotti/sublotti” dell’offerta:

- 1) con riferimento al ramo sanitario assistenza “base” per i Titolari: **un ribasso in percentuale da applicare al premio annuo procapite posto a base della gara pari a 3.402,00 euro.**
Il ribasso R₁ avrà un’incidenza percentuale ai fini dell’attribuzione del punteggio relativo alla componente economica dell’offerta pari a 17,00%.
- 2) con riferimento al ramo sanitario assistenza “base” per i dipendenti in quiescenza: **un ribasso in percentuale da applicare al premio annuo procapite posto a base della gara pari a 3.402,00 euro.**
Il ribasso R₂ avrà un’incidenza percentuale ai fini dell’attribuzione del punteggio relativo alla componente economica dell’offerta pari a 6,00%.

- 3) con riferimento al ramo sanitario assistenza “base” per i familiari del Titolare o del Dipendente in quiescenza facoltativamente assistibili: **un ribasso in percentuale da applicare al premio annuo procapite posto a base della gara pari a 1.247,40 euro.**

Il ribasso R₃ avrà un’incidenza percentuale ai fini dell’attribuzione del punteggio relativo alla componente economica dell’offerta **pari a 13,00%.**

- 4) con riferimento al ramo sanitario assistenza “base” per gli altri parenti ed affini, del Titolare o del Dipendente in quiescenza, entro il 3° grado, NON anagraficamente conviventi con l’Assistito e non fiscalmente a carico del medesimo facoltativamente assistibili: **un ribasso in percentuale da applicare al premio annuo procapite posto a base della gara pari a 1.814,40 euro.**

Il ribasso R₄ avrà un’incidenza percentuale ai fini dell’attribuzione del punteggio relativo alla componente economica dell’offerta **pari a 13,00%.**

- 5) con riferimento al ramo sanitario assistenza “aggiuntiva”: **un ribasso in percentuale da applicare al premio annuo procapite posto a base della gara pari a 1.134,00 euro.**

Il ribasso R₅ avrà un’incidenza percentuale ai fini dell’attribuzione del punteggio relativo alla componente economica dell’offerta **pari a 10,00%.**

- 6) con riferimento al ramo sanitario assistenza “LTC”: **un ribasso in percentuale da applicare al premio annuo complessivo posto a base della gara pari a 15.000,00 euro.**

Il ribasso R₆ avrà un’incidenza percentuale ai fini dell’attribuzione del punteggio relativo alla componente economica dell’offerta **pari a 7,00%.**

- 7) con riferimento al ramo infortuni assistenza “infortuni professionali ed extra professionali”: **un ribasso in percentuale da applicare al valore numerico posto a base della gara pari a 5** che determinerà il valore del tasso finito per mille da applicare all’ammontare annuo delle retribuzioni.

Il ribasso R₇ avrà un’incidenza percentuale ai fini dell’attribuzione del punteggio relativo alla componente economica dell’offerta **pari a 17,00%.**

- 8) con riferimento al ramo vita assistenza “TCM”: **un ribasso in percentuale da applicare al premio annuo posto a base della gara – premio lordo totale annuo –** calcolato per una platea di n. 241 assicurati aventi età anagrafica come riportati nella tabella “assistenza TCM” in allegato al Capitolato n. 4 – **pari a 100.000,00 euro.**

Il ribasso R₈ avrà un’incidenza percentuale ai fini dell’attribuzione del punteggio relativo alla componente economica dell’offerta **pari a 17,00%.**

Conseguentemente il concorrente dovrà inserire nei campi “Offerta economica” corrispondenti a ciascuna voce d’offerta (“prodotto”/“sublotto”) di cui ai precedenti punti da 1) a 8) il valore unitario della propria offerta, espresso come percentuale di sconto, utilizzando un massimo di cinque cifre decimali separate dalla virgola con le caratteristiche sotto specificate.

Il valore complessivo dell’offerta economica di ciascun concorrente viene calcolato automaticamente dal sistema SINTEL, sommando i valori unitari inseriti per ciascun prodotto/sublotto precedentemente moltiplicati per le corrispondenti incidenze percentuali indicate ai medesimi punti da 1) a 8) di cui sopra. Il valore complessivo dell’offerta economica di ciascun concorrente così calcolato verrà utilizzato dal sistema SINTEL al fine della valutazione, e conseguente attribuzione dei punteggi, del parametro “componente economica dell’offerta” descritto al successivo art. 16, paragrafo 16.2, del presente Disciplinare.

Norme di carattere generale

Si ribadisce che costituisce **causa di esclusione** dalla procedura di gara la mancata indicazione di uno, o più, elementi di cui ai precedenti punti da 1) a 8).

Non sono ammesse, a pena di esclusione dalla procedura di gara, offerte contenenti riserve o condizioni, ovvero offerte parziali o espresse in modo indeterminato o riferite ad altra gara o che richiamino documenti allegati ad altra procedura di gara o altro appalto, nonché offerte i cui valori si pongono al di sotto dei C.C.N.L di categoria e delle leggi previdenziali e assistenziali risultanti da atti ufficiali.

Non sono ammesse – **a pena di esclusione** – offerte contenenti riserve o condizioni, ovvero offerte parziali o espresse in modo indeterminato o riferite ad altra gara o che richiamino documenti allegati ad altra procedura di gara o altro appalto.

Non sono ammessi – **a pena di esclusione** – ribassi pari a 0 (zero), offerte in aumento, ribassi che applicati alle basi d’asta determinano importi pari a 0 (zero).

L’offerta economica dovrà rimanere fissa ed invariabile a tutti gli effetti per un periodo di 180 giorni consecutivi dalla

data di presentazione della stessa, fatta salva la facoltà per l’Autorità di richiedere il differimento del predetto termine.

§ 15.1 – OFFERTA ECONOMICA A SISTEMA

Fermo quanto sopra detto, nel campo “Offerta economica”, il concorrente, **pena l’esclusione dalla gara**, deve presentare la propria offerta economica così composta:

(iii) campo “Offerta economica”

Indicare, nei campi “Offerta economica” corrispondenti a ciascuna voce d’offerta (prodotto/sublotto) di cui ai precedenti punti da 1) a 8), il **valore del relativo ribasso** (espresso in percentuale e con cinque cifre decimali) offerto.

(iv) campo “di cui costi della sicurezza afferenti all’attività svolta dall’operatore economico”

Indicare in questo campo il valore zero (cfr. quanto rappresentato al precedente art. 3 del presente Disciplinare).

(v) campo “Costi della sicurezza derivanti da interferenza”

Indicare il valore zero.

In conformità a quanto rappresentato al precedente art. 3 del presente Disciplinare di gara, stante la natura intellettuale del servizio – in analogia a quanto disposto all’art. 95, comma 10, del Codice – non vengono indicati i costi della manodopera né è richiesta ai concorrenti l’indicazione dei costi di sicurezza relativi all’appalto.

ART. 16 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La procedura di gara verrà aggiudicata, anche in presenza di una sola offerta, in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2, del Codice.

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica (qualitativa)	<i>70,00 punti complessivi</i>
Offerta economica	<i>30,00 punti complessivi</i>
TOTALE	100,00 PUNTI

§ 16.1 – CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA (QUALITATIVA)

Il punteggio dell’offerta tecnica – previsto in un massimo di 70,00 punti complessivi – è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella n. 1: criteri quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta tecnica

N.	Criterio di valutazione	Modalità di attribuzione	Punti “Q” max	Punti “T” max
1	aumento del massimale minimo indicato all’art. 4 del Capitolato n. 1 Assistenza base	Verrà assegnato – nei termini di cui al successivo par. 16.1.1, lettera b) – il punteggio al concorrente che proporrà l’aumento del massimale minimo indicato all’art. 4 del Capitolato n. 1 Assistenza base in 300.000,00 euro per anno assistenziale e per ciascun assicurato	3	
2	aumento del massimale previsto per le rette di degenza di cui all’art. 5, lettera a), punto 1 quarto item, all’art. 5, lettera a), punto 2 secondo item, all’art. 5, lettera a), punto 3 secondo item ed all’art. 5, lettera b), punto 3 (iii) del Capitolato n. 1 Assistenza base	Verrà assegnato – nei termini di cui al successivo par. 16.1.1, lettera b) – il punteggio al concorrente che proporrà l’aumento del massimale pari a 300,00 euro/giornalieri, previsto per le rette di degenza di cui all’art. 5, lettera a), punto 1 quarto item, all’art. 5, lettera a), punto 2 secondo item, all’art. 5, lettera a), punto 3 secondo item ed all’art. 5, lettera b), punto 3 (iii) del Capitolato n. 1	2	

3	aumento del massimale minimo previsto per trasporto sanitario indicato all'art. 5, lettera a), punto 5, del Capitolato n. 1 <i>Assistenza base</i>	Verrà assegnato - nei termini di cui al successivo par. 16.1.1, lettera b) - il punteggio al concorrente che proporrà l'aumento del massimale minimo pari a 5.000,00 euro per ricovero previsto per trasporto sanitario indicato all'art. 5, lettera a), punto 5, del Capitolato n. 1	2	
4	aumento del massimale minimo previsto per trasporto del defunto indicato all'art. 5, lettera a), punto 6, del Capitolato n. 1 <i>Assistenza base</i>	Verrà assegnato - nei termini di cui al successivo par. 16.1.1, lettera b) - il punteggio al concorrente che proporrà l'aumento del massimale minimo pari a 5.000,00 euro per anno e per nucleo familiare previsto per trasporto del defunto indicato all'art. 5, lettera a), punto 6, del Capitolato n. 1	2	
5	aumento dell'indennità sostitutiva di cui all'art. 5, lettera b), punto 2 (i), del Capitolato n. 1 <i>Assistenza base</i>	Verrà assegnato - nei termini di cui al successivo par. 16.1.1, lettera b) - il punteggio al concorrente che proporrà l'aumento dell'indennità sostitutiva pari a 200,00 euro per ciascun giorno di degenza, di cui all'art. 5, lettera b), punto 2 (i), del Capitolato n. 1	2	
6	aumento del massimale minimo indicato all'art. 5, lettera c), del Capitolato n. 1 <i>Assistenza base</i>	Verrà assegnato - nei termini di cui al successivo par. 16.1.1, lettera b) - il punteggio al concorrente che proporrà l'aumento del massimale minimo pari a 8.000,00 euro per anno assistenziale e per nucleo assicurato indicato all'art. 5, lettera c), del Capitolato n. 1	4	
7	aumento del massimale minimo indicato all'art. 5, lettera d), punto d.1, del Capitolato n. 1 <i>Assistenza base</i>	Verrà assegnato - nei termini di cui al successivo par. 16.1.1, lettera b) - il punteggio al concorrente che proporrà l'aumento del massimale minimo pari a 2.000,00 euro per anno assistenziale e per nucleo assicurato indicato all'art. 5, lettera d), punto d.1, del Capitolato n. 1	3	
8	aumento del massimale minimo indicato all'art. 5, lettera e), del Capitolato n. 1 <i>Assistenza base</i>	Verrà assegnato - nei termini di cui al successivo par. 16.1.1, lettera b) - il punteggio al concorrente che proporrà l'aumento del massimale minimo pari a 30.000,00 euro per nucleo assicurato indicato all'art. 5, lettera e), del Capitolato n. 1	5	
9	aumento del massimale minimo indicato all'art. 5, lettera g), del Capitolato n. 1 <i>Assistenza base</i>	Verrà assegnato - nei termini di cui al successivo par. 16.1.1, lettera b) - il punteggio al concorrente che proporrà l'aumento del massimale minimo pari a 1.000,00 euro per anno assistenziale e per nucleo assicurato indicato all'art. 5, lettera g), del Capitolato n. 1	3	
10	aumento del massimale minimo indicato all'art. 5, lettera i), del Capitolato n. 1 <i>Assistenza base</i>	Verrà assegnato - nei termini di cui al successivo par. 16.1.1, lettera b) - il punteggio al concorrente che proporrà l'aumento del massimale minimo pari a 800,00 euro per anno assistenziale indicato all'art. 5, lettera i), del Capitolato n. 1	4	
11	aumento del massimale minimo previsto per acquisto lenti a contatto indicato all'art. 5, lettera j), del Capitolato n. 1 <i>Assistenza base</i>	Verrà assegnato - nei termini di cui al successivo par. 16.1.1, lettera b) - il punteggio al concorrente che proporrà l'aumento del massimale minimo annuo pari a 200,00 euro previsto per acquisto lenti a contatto indicato all'art. 5, lettera j), del Capitolato n. 1	4	
12	aumento del massimale minimo previsto per acquisto occhiali da vista indicato all'art. 5, lettera j), del Capitolato n. 1 <i>Assistenza base</i>	Verrà assegnato - nei termini di cui al successivo par. 16.1.1, lettera b) - il punteggio al concorrente che proporrà l'aumento del massimale minimo annuo pari a 300,00 euro previsto per acquisto occhiali da vista indicato all'art. 5, lettera j), del Capitolato n. 1	4	
13	aumento del massimale minimo indicato all'art. 5, lettera k), del Capitolato n. 1 <i>Assistenza base</i>	Verrà assegnato - nei termini di cui al successivo par. 16.1.1, lettera b) - il punteggio al concorrente che proporrà l'aumento del massimale minimo pari a 3.000,00 euro per anno assistenziale e per nucleo assicurato indicato all'art. 5, lettera k), del Capitolato n.1	3	
14	aumento del massimale minimo indicato all'art. 5, lettera l), del Capitolato n. 1 <i>Assistenza base</i>	Verrà assegnato - nei termini di cui al successivo par. 16.1.1, lettera b) - il punteggio al concorrente che proporrà l'aumento del massimale minimo pari a 600,00 euro per	2	

		anno assistenziale e per nucleo assicurato indicato all'art. 5, lettera l), del Capitolato n. 1		
15	diminuzione della franchigia fissa di cui all'art. 5, lettera b), punto 3 (iii), del Capitolato n. 1 Assistenza base	Verrà assegnato – nei termini di cui al successivo par. 16.1.1, lettera c) – il punteggio al concorrente che proporrà la diminuzione della franchigia fissa, pari a 1.000,00 euro, di cui all'art. 5, lettera b), punto 3 (iii), del Capitolato n. 1	2	
16	diminuzione della franchigia fissa di cui all'art. 5, lettera b), punto 3 (iv), del Capitolato n. 1 Assistenza base	Verrà assegnato – nei termini di cui al successivo par. 16.1.1, lettera c) – il punteggio al concorrente che proporrà la diminuzione della franchigia fissa, pari a 300,00 euro, di cui all'art. 5, lettera b), punto 3 (iv), del Capitolato n. 1	2	
17	diminuzione della percentuale di scoperto di cui all'art. 5, lettera b), punto 4, del Capitolato n. 1 Assistenza base	Verrà assegnato - nei termini di cui al successivo par. 16.1.1, lettera c) - il punteggio al concorrente che proporrà la diminuzione della percentuale di scoperto pari al 20% di cui all'art. 5, lettera b), punto 4, del Capitolato n. 1	1	
18	diminuzione del valore minimo di scoperto di cui all'art. 5, lettera b), punto 4, del Capitolato n. 1 Assistenza base	Verrà assegnato - nei termini di cui al successivo par. 16.1.1, lettera c) - il punteggio al concorrente che proporrà la diminuzione del valore minimo, pari a 500,00 euro, di scoperto di cui all'art. 5, lettera b), punto 4, del Capitolato n. 1	1	
19	diminuzione del valore minimo di scoperto di cui all'art. 5, lettera c), punto c.2, del Capitolato n. 1 Assistenza base	Verrà assegnato – nei termini di cui al successivo par. 16.1.1, lettera c) – il punteggio al concorrente che proporrà la diminuzione del valore minimo di scoperto, pari a 50,00 euro per ogni accertamento, di cui all'art. 5, lettera c), punto c.2, del Capitolato n. 1	1	
20	diminuzione della percentuale di scoperto di cui all'art. 5, lettera f), del Capitolato n. 1 Assistenza base	Verrà assegnato – nei termini di cui al successivo par. 16.1.1, lettera c) – il punteggio al concorrente che proporrà la diminuzione della percentuale di scoperto, pari al 20%, di cui all'art. 5, lettera f), del Capitolato n. 1	2	
21	diminuzione del valore minimo di scoperto di cui all'art. 5, lettera f), del Capitolato n. 1 Assistenza base	Verrà assegnato - nei termini di cui al successivo par. 16.1.1, lettera c) - il punteggio al concorrente che proporrà la diminuzione del valore minimo di scoperto, pari a 50,00 euro, di cui all'art. 5, lettera f), del Capitolato n. 1	2	
22	diminuzione della percentuale di scoperto di cui all'art. 5, lettera g), del Capitolato n. 1 Assistenza base	Verrà assegnato – nei termini di cui al successivo par. 16.1.1, lettera c) – il punteggio al concorrente che proporrà la diminuzione della percentuale di scoperto, pari al 20%, di cui all'art. 5, lettera g), del Capitolato n. 1	3	
23	diminuzione della percentuale di scoperto di cui all'art. 5, lettera l), del Capitolato n. 1 Assistenza base	Verrà assegnato - nei termini di cui al successivo par. 16.1.1, lettera c) - il punteggio al concorrente che proporrà la diminuzione della percentuale di scoperto, pari al 25%, di cui all'art. 5, lettera l), del Capitolato n. 1	2	
24	diminuzione del valore minimo di scoperto di cui all'art. 5, lettera l), del Capitolato n. 1 Assistenza base	Verrà assegnato – nei termini di cui al successivo par. 16.1.1, lettera c) – il punteggio al concorrente che proporrà la diminuzione del valore minimo di scoperto, pari a 30,00 euro, di cui all'art. 5, lettera l), del Capitolato n. 1	2	
25	estensione agli Assicurati delle prestazioni di cui all'art. 5, lettera f), del Capitolato n. 1 Assistenza base	Verrà assegnato - nei termini di cui al successivo par. 16.1.1, lettera d) - il punteggio al concorrente che proporrà l'estensione agli Assicurati delle prestazioni di cui all'art. 5, lettera f), del Capitolato n. 1.		4
26	riformulazione del testo base previsto all'art. 4, punto 4.8, lettera a), del Capitolato n. 5 Ramo Infortuni mediante l'accettazione integrale del testo alternativo come ivi riportato	Verrà assegnato - nei termini di cui al successivo par. 16.1.1, lettera d) - il punteggio al concorrente che accetterà integralmente il testo alternativo di seguito riportato: “La Cassa di assistenza liquiderà l'indennità convenuta per le conseguenze dirette ed indirette dell'infortunio che risulti indennizzabile a termini di copertura, indipendentemente da mutilazioni o difetti fisici o malattie preesistenti o sopravvenuti. Nei casi di preesistenti mutilazioni o difetti fisici o malattie, l'indennità per invalidità permanente è liquidata per le conseguenze cagionate dall'infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente		5

		<i>integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivato dalle condizioni preesistenti"</i>		
--	--	---	--	--

I predetti parametri di valutazione dell'offerta qualitativa sono stati individuati dall'Autorità in quanto idonei ad evidenziare le caratteristiche migliorative delle offerte presentate dai concorrenti e a differenziare le stesse in ragione della rispondenza alle esigenze dell'Autorità.

La Commissione, dopo avere determinato per ciascun criterio di valutazione indicato nella sopra riportata tabella il relativo punteggio, provvederà per ciascun concorrente all'attribuzione del punteggio tecnico complessivo (P_{OT}) relativo all'offerta tecnica (qualitativa) - previsto fino ad un massimo di 70 punti - sommando i singoli punteggi attribuiti per ogni singolo criterio.

Qualora non venisse assegnato il punteggio massimo complessivo di 70 punti verrà effettuato - direttamente dalla piattaforma SINTEL - il procedimento di riparametrazione al fine di garantire il mantenimento del rapporto qualità/prezzo previsto.

In tale ipotesi il miglior punteggio qualitativo complessivo ottenuto verrà riparametrato direttamente dal sistema SINTEL riportandolo al punteggio massimo (70 punti) al fine di assegnare alla migliore offerta qualitativa tutti i punti disponibili stabiliti e, conseguentemente, incrementando proporzionalmente tutti gli altri punteggi complessivi provvisori assegnati.

§ 16.1.1 - METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DI CUI AI PUNTI DA 1 A 26 DELLA TABELLA N. 1 CHE PRECEDE

Al fine della valutazione complessiva dell'offerta tecnica (componente qualitativa dell'offerta) ed il cui punteggio complessivo è previsto fino ad un massimo di punti 70, è richiesta - come stabilito al precedente art. 14 - la predisposizione di una apposita dichiarazione predisposta in conformità al modello n. 5 "Scheda miglioramenti" o n. 5-bis "Scheda miglioramenti" in ipotesi di associazioni, predisposti dall'Amministrazione.

Per il tramite della dichiarazione di cui al modello n. 5, o 5-bis, il concorrente dovrà proporre - rispetto agli elementi evidenziati nel Capitolato n. 1 Assistenza base (ramo sanitario) e Capitolato n. 5 Ramo infortuni (ramo infortuni) - i miglioramenti che intende offrire al fine dell'attribuzione dei singoli punteggi di cui precedenti punti da (1) a (26).

Nella scheda di cui al modello n. 5, e n. 5-bis, viene riportato nella prima colonna il valore numerico da migliorare (in aumento o in diminuzione) come previsto nel Capitolato n. 1 di riferimento e il testo della clausola da migliorare come prevista nei due Capitolati di riferimento (n. 1 e n. 5).

Nella seconda colonna, il concorrente - per gli elementi che intende proporre come migliorativi - dovrà apporre:

- il valore numerico che sommato o detratto al valore minimale previsto determinerà i nuovi valori che sostituiranno quelli inizialmente stabiliti nei Capitolati di riferimento;
- una barratura della casella che riporta la nuova previsione per l'effetto del miglioramento.

Sulla base di ogni singolo valore numerico indicato dal concorrente nella colonna n. 2 della scheda di cui al modello n. 5, o n. 5-bis, si procederà a sommarlo al valore minimale corrispondente o detrarlo dal medesimo.

Nei predetti Capitolati sono evidenziati in colore "verde" gli elementi oggetto di possibile miglioramento.

Al fine di attribuire il massimo punteggio (P_{CQO}) previsto per la componente qualitativa complessiva (pari a 70 punti) si procederà nei seguenti termini:

- (a) verifica dell'effettiva sussistenza di ogni miglioramento offerto dai concorrenti per il tramite della propria dichiarazione di cui al modello n. 5, o n. 5-bis, a confronto con le corrispondenti previsioni contenute nei Capitolati di riferimento;
- (b) per ogni singolo parametro migliorato di cui ai precedenti punti da (1) a (14), il singolo punteggio stabilito verrà assegnato tramite la seguente formula:

$$P = \frac{V_{offerto}}{V_{max}} \times x$$

dove:

P è il singolo punteggio assegnato al concorrente in esame e riferito ad ogni singolo parametro di cui ai precedenti punti da (1) a (14).

$V_{offerto}$ è il singolo valore del miglioramento offerto dal concorrente in esame, per ogni singolo parametro di cui ai precedenti punti da (1) a (14), ossia il risultato ottenuto dall'operazione di addizione di cui in precedenza;

V_{max} è il singolo miglior valore tra quelli offerti dai concorrenti per ogni singolo parametro di cui ai precedenti punti da (1) a (14);

x è il punteggio massimo previsto per ogni singolo parametro di cui ai precedenti punti da (1) a (14).

Il valore ottenuto dall'applicazione della formula (P) - per ogni singolo parametro di cui ai precedenti punti da (1) a (14) - verrà arrotondato alla seconda cifra decimale per difetto, se la terza cifra decimale è minore o uguale a 5, o per eccesso, se la terza cifra decimale è maggiore di 5.

- (c) per ogni singolo parametro migliorato di cui ai precedenti punti da (15) a (24), il singolo punteggio stabilito verrà assegnato tramite la seguente formula:

$$P = \frac{V_{max}}{V_{offerto}} \times x$$

dove:

P è il singolo punteggio assegnato al concorrente in esame e riferito ad ogni singolo parametro di cui ai precedenti punti da (15) a (24).

$V_{offerto}$ è il singolo valore del miglioramento offerto dal concorrente in esame, per ogni singolo parametro di cui ai precedenti punti da (15) a (24), ossia il risultato ottenuto dall'operazione di sottrazione di cui in precedenza;

V_{max} è il singolo miglior valore tra quelli offerti dai concorrenti per ogni singolo parametro di cui ai precedenti punti da (15) a (24);

x è il punteggio massimo previsto per ogni singolo parametro di cui ai precedenti punti da (15) a (24).

Il valore ottenuto dall'applicazione della formula (P) - per ogni singolo parametro di cui ai precedenti punti da (15) a (24) - verrà arrotondato alla seconda cifra decimale per difetto, se la terza cifra decimale è minore o uguale a 5, o per eccesso, se la terza cifra decimale è maggiore di 5.

- (d) per ogni singolo parametro di cui ai precedenti punti (25) e (26), il singolo punteggio stabilito verrà assegnato a tutti i concorrenti che proporranno il relativo miglioramento. Ai concorrenti che non offriranno il relativo miglioramento verrà assegnato un punteggio pari a zero per il singolo parametro non migliorato.

§ 16.2 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

Si rammenta in via preliminare che l'offerta economica dovrà essere predisposta dal concorrente in conformità alle disposizioni di cui al precedente art. 15.

Come già ivi rappresentato, il sistema SINTEL provvederà:

- (i) a calcolare automaticamente il valore complessivo (S_o) dell'offerta economica di ciascun concorrente, sommando i valori unitari di ribasso ($R_1, R_2, R_3, R_4, R_5, R_6, R_7$ e R_8) dal medesimo offerti per ciascun "prodotto"/"sublotto" precedentemente moltiplicati per le corrispondenti incidenze percentuali indicate ai punti da 1) a 8) del precedente art. 15;
- (ii) ad applicare - ai fini dell'attribuzione del punteggio P_{OE} dell'offerta economica (stabilito in massimo 30 punti) - la seguente formula SINTEL, denominata "formula allo sconto massimo":

$$P_{oe} = \frac{S_o}{S_{max}} \times 30$$

Dove:

- per S_o si intende il valore complessivo dell'offerta economica del singolo concorrente in esame derivante dal calcolo automatico effettuato dal sistema SINTEL di cui al sub (i) che precede.
- per S_{max} si intende il miglior S_o (valore più alto).

Ai fini degli arrotondamenti valgono le regole già definite.

ART. 17 - SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La procedura di aggiudicazione si svolgerà attraverso il percorso obbligato previsto dalla Piattaforma SINTEL.

Trattandosi di procedura interamente telematica, nella quale la segretezza e la immodificabilità delle offerte presentate è garantita dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità nei log di sistema di tutte le operazioni eseguite sulla Piattaforma SINTEL, **la presente procedura di gara non prevede sedute**

pubbliche per l'apertura delle buste telematiche costituenti le offerte. I concorrenti riceveranno una tempestiva comunicazione sull'avanzamento della procedura di gara direttamente tramite la Piattaforma SINTEL.

La prima seduta ha luogo il giorno 28 novembre 2022, alle ore 15.00. Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma SINTEL.

Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma SINTEL almeno due giorni prima della data fissata.

La fase relativa alla verifica della documentazione amministrativa, ivi compreso l'eventuale ricorso all'istituto del soccorso istruttorio, sarà effettuata dal RUP con il supporto del personale dell'Unità Gare e Contratti della Direzione Affari Generali e Risorse dell'Autorità.

L'Amministrazione, stante la necessità di garantire il raggiungimento dei propri obiettivi prefissati, **aggiudicherà la gara anche alla presenza di una sola offerta valida** purché - ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice - ritenuta conveniente e idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Si precisa altresì che la partecipazione alla presente procedura di gara, la formazione della graduatoria e la proposta di aggiudicazione non comportano per l'Amministrazione alcun obbligo di aggiudicazione né, per gli operatori economici, alcun diritto a qualsivoglia prestazione da parte dell'Amministrazione stessa, fermo comunque che gli operatori economici offerenti sono vincolati fin dal momento della presentazione dell'offerta.

L'Autorità si riserva - comunque e fatti salvi i casi espressamente previsti dal Codice - il diritto di non pervenire all'aggiudicazione della gara:

- (i) qualora le offerte venissero considerate non idonee, non conformi al principio di congruità e/o non adeguate alle proprie esigenze di bilancio;
- (ii) per sopravvenute ragioni di carattere pubblico;
- (iii) per proprie mutate esigenze tecnico e/o organizzative anche derivanti da norme di legge applicabili all'Autorità.

In particolare, e per tali ipotesi l'Amministrazione non è tenuta a corrispondere compenso alcuno ai concorrenti, per qualsiasi titolo o ragione, per le offerte presentate.

Si precisa che allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, di cui al precedente art. 11, le stesse sono acquisite definitivamente dalla Piattaforma SINTEL e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dalla Piattaforma medesima in modo segreto, riservato e sicuro.

§ 17.1 - PRIMA FASE PROCEDURALE DELLA GARA - VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nel corso della prima fase procedurale della gara si procederà alla:

- a) apertura della busta telematica amministrativa, scaricando dalla Piattaforma SINTEL la documentazione prodotta dai concorrenti;
- b) verifica della completezza e della conformità della documentazione amministrativa rispetto alle disposizioni contenute nel presente Disciplinare;
- c) redazione di apposito verbale.

Ad esito delle verifiche di cui sopra si provvederà a:

- a) attivare - se del caso - la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 12;
- b) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente" e alla sua comunicazione immediata e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, l'Autorità si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

§ 17.2 - COMMISSIONE GIUDICATRICE

Le operazioni di valutazione delle offerte sia dal punto di vista tecnico/qualitativo che economico, e la conseguente attribuzione dei relativi punteggi, verranno effettuate dalla Commissione giudicatrice che sarà nominata dall'Autorità dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte di cui al precedente art. 12 e sarà composta da un numero di tre commissari - esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto - di cui uno con funzione di Presidente, previa acquisizione di una loro dichiarazione circa la non sussistenza di cause ostative alla loro nomina ai

sensi dell'art. 77, commi 4, 5 e 6, del Codice.

A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente".

La Commissione è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e, se necessario, fornisce ausilio al RUP nell'eventuale procedimento di anomalia dell'offerta di cui al successivo paragrafo 17.4.

La Commissione giudicatrice, di regola, lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

§ 17.3 - APERTURA DELLA BUSTA TELEMATICA OFFERTA TECNICA E DELLA BUSTA TELEMATICA OFFERTA ECONOMICA

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa nei termini di cui al precedente paragrafo 17.1, la data e l'ora della seduta in cui si procederà all'apertura delle buste telematiche contenenti l'offerta tecnica sono comunicate tramite la Piattaforma SINTEL ai concorrenti ammessi ai sensi del medesimo paragrafo 17.1.

Si procederà, in presenza della Commissione, all'apertura sulla Piattaforma SINTEL delle buste telematiche contenenti l'offerta tecnica di cui al precedente articolo 14, affinché la Commissione stessa possa procedere alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente Disciplinare, al loro esame, alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicate nel presente Disciplinare.

Successivamente verranno caricati sulla Piattaforma SINTEL i punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche. In particolare, una volta ricevuta comunicazione direttamente dalla Piattaforma SINTEL a mezzo PEC dell'accettazione dell'offerta tecnica, sarà possibile visualizzare il punteggio tecnico nel dettaglio della procedura "Graduatoria tecnica".

Successivamente si procederà, in presenza della Commissione, all'apertura sulla Piattaforma SINTEL delle buste telematiche contenenti i documenti relativi all'offerta economica richiesti al precedente articolo 15. La Piattaforma SINTEL procederà direttamente alla valutazione secondo i criteri e le modalità descritte al precedente paragrafo 16.2.

Si procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale (P_{TOT}) per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

La Commissione, nell'ipotesi in cui due o più operatori economici che, con riferimento alla graduatoria complessiva della gara, conseguano il medesimo punteggio complessivo (somma dei punteggi riferiti alla componente qualitativa ed alla componente economica dell'offerta) più alto, procederà secondo le seguenti modalità:

- a) in prima istanza: verrà assunto come riferimento il punteggio complessivo effettivamente assegnato ai concorrenti, coinvolti nel procedimento, per la componente qualitativa dell'offerta. In tal caso, pertanto, il più alto punteggio qualitativo effettivamente assegnato determinerà l'ordine di merito della graduatoria complessiva della gara e verrà proposto aggiudicatario l'operatore economico al quale è stato assegnato il miglior punteggio complessivo (punteggio più alto) per la componente qualitativa dell'offerta senza nessuna operazione di riparametrazione;
- b) in seconda istanza: qualora (in esito al sub a) perduri la situazione di parità, si procederà - tramite la funzionalità "Comunicazioni procedura", presente sulla Piattaforma SINTEL, nell'interfaccia "Dettaglio" e solo tra i rappresentanti dei concorrenti interessati dal procedimento - ad un esperimento migliorativo che riguarderà l'offerta economica.

Qualora nessuno degli operatori interessati dall'esperimento migliorativo proceda a migliorare la propria offerta economica o se la stessa non sia migliorabile, si procederà ad aggiudicare la procedura mediante sorteggio pubblico con modalità che saranno comunicate ai concorrenti posti al primo posto *ex aequo* nella graduatoria.

ATTENZIONE: con riferimento all'eventuale procedimento dell'anomalia dell'offerta e/o di congruità, come successivamente disciplinato al successivo paragrafo 17.4, l'Autorità procederà a richiedere le giustificazioni con riferimento all'eventuale nuovo valore economico ottenuto mediante l'esperimento migliorativo. In tale ipotesi, pertanto, il concorrente dovrà, tra gli altri, giustificare il nuovo valore economico derivante dall'esperimento migliorativo e non quello offerto in sede di gara.

All'esito delle operazioni di cui sopra, SINTEL redigerà la graduatoria.

Della graduatoria viene data comunicazione agli operatori mediante Piattaforma SINTEL.

Qualora la Commissione individui, ai sensi di quanto previsto nel successivo paragrafo 17.4, offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'articolo 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la Commissione chiude la seduta dando comunicazione al RUP che procede alla verifica dell'anomalia ai sensi del medesimo paragrafo 17.4.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione provvede a comunicare tempestivamente al RUP i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la Commissione ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

§ 17.4 - VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP procederà - autonomamente rispetto alla Piattaforma SINTEL e, se necessario, avvalendosi della Commissione - a valutare congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Verranno considerate "anomale" le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti per la presente procedura di gara (rispettivamente 30 e 70).

Ai fini del predetto calcolo saranno presi in considerazione i punteggi qualitativi (tecnici) effettivamente assegnati, ossia i punteggi non riparametrati.

Qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a tre offerte non si procederà al procedimento di anomalia, restando comunque salva la facoltà per l'Amministrazione di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Ai fini del procedimento di anomalia verrà verificata la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procederà con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anomale, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

ART. 18 - AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

All'esito conclusivo del procedimento di gara si darà corso a tutti i successivi adempimenti che comprenderanno anche i controlli sulle varie operazioni matematiche che hanno determinato l'attribuzione di punteggi, con la precisazione che l'Amministrazione adotterà, in esito a tali controlli, tutte le iniziative del caso (quali a titolo esemplificativo comunicazione a tutti gli offerenti, convocazione di ulteriori sedute e quant'altro necessario).

Previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, sarà adottato il provvedimento di aggiudicazione.

La proposta di aggiudicazione è approvata entro 30 giorni dal suo ricevimento. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorso tale termine la proposta di aggiudicazione si intende approvata.

Ai fini della stipula del contratto, si provvederà:

- (i) ad effettuare le pubblicazioni previste per legge nonché ad inoltrare le comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, lettera a), del Codice;
- (ii) ad effettuare i controlli in capo all'operatore economico aggiudicatario sui requisiti di partecipazione previsti ai precedenti artt. 5 e 6. Tale verifica avverrà anche attraverso l'utilizzo del servizio FVOE di ANAC.

Conseguentemente tutti i partecipanti alla presente procedura di gara devono registrarsi al servizio FVOE, di cui alla pagina ANAC <https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe>, accedendo all'apposito link per l'operatore economico secondo le istruzioni ivi contenute e attenendosi alle

istruzioni di cui al Manuale Utente pubblicato sul Portale dell'ANAC, indicando a sistema il CIG 94702834C2. Il sistema rilascia un "PASSOE" (*Pass Operatore Economico*) da inserire nella busta telematica amministrativa nei termini di cui al precedente art. 13, paragrafo 13.3.

Si segnala che, nel caso in cui partecipino alla presente procedura di gara concorrenti che non risultino essere registrati presso il detto sistema, l'Amministrazione si riserva, con apposita comunicazione, di assegnare un termine congruo per l'effettuazione della registrazione medesima.

Si evidenzia, infine, che la mancata registrazione presso il servizio FVOE di ANAC, nonché l'eventuale mancata trasmissione del PASSOE, non comportano, di per sé, l'esclusione dalla presente procedura.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

Successivamente verrà adottato il provvedimento di presa d'atto dell'efficacia dell'aggiudicazione.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. L'Amministrazione aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

ART. 19 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-bis, 89 e 92, comma 3, del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., l'Autorità procederà alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4, del medesimo decreto legislativo.

Il contratto - ai sensi dell'art. 32, comma 9, del Codice - non potrà essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, salvo il ricorrere dei presupposti di cui al comma 10 del medesimo art. 32 del Codice.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il contratto - a pena di nullità - verrà stipulato mediante scrittura privata, in modalità elettronica (firma digitale), secondo lo schema generale di cui alle Condizioni di contratto, appositamente integrato con l'offerta qualitativa ed economica presentata dall'aggiudicatario in sede di gara e non conterrà la clausola compromissoria.

Fermo quanto sopra l'operatore economico aggiudicatario dovrà, prima della stipula del contratto, costituire in favore dell'Autorità, la garanzia definitiva con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del Codice.

La garanzia definitiva, resa ai sensi dell'art. 103 del Codice e con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del medesimo Codice, è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle eventuali somme pagate in più rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'aggiudicatario.

La garanzia definitiva, resa nella forma di fideiussione (bancaria o assicurativa), può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3, del Codice e deve, pena la sua non accettabilità, prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante

La garanzia definitiva deve essere pari al 10% del valore contrattuale come derivante dall'aggiudicazione, al netto degli oneri fiscali.

Qualora la procedura di gara sia stata aggiudicata:

- a) con un valore complessivo dell'offerta economica "So" superiore al 10%: la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%;
- b) con un valore complessivo dell'offerta economica "So" superiore al 20%: l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Al fine delle possibilità di riduzione dell'importo della garanzia definitiva si intendono applicabili le fattispecie previste al comma 7 dell'art. 93 del Codice. Per fruire delle riduzioni di cui alla citata disposizione normativa, l'aggiudicatario (nel caso di associazioni tutti i componenti la medesima), qualora non dichiarate e presentate in sede di gara, deve dichiararne il possesso allegando alla garanzia presentata una dichiarazione (resa dal legale rappresentante) attestante il possesso del presupposto che giustifichi la riduzione stessa, nonché dimostrarlo allegando, altresì, idonea documentazione (a titolo esemplificativo la copia conforme all'originale della certificazione posseduta).

L'importo effettivo della cauzione definitiva sarà chiaramente indicato nella comunicazione che verrà inviata all'aggiudicatario.

La cauzione resta versata per tutta la durata del rapporto contrattuale ed anche dopo la conclusione del medesimo, sino alla definizione di tutte le pendenze.

Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di gara, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (G.U. 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate all'Autorità entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

Tali costi, all'attualità, sono stimati in misura puramente indicativa in 10.000,00 euro complessivi; rimane inteso che l'Autorità si riserva di rendere noto tempestivamente all'aggiudicatario - mediante apposita comunicazione - l'esatto ammontare del suddetto importo, dovuto a titolo di rimborso spese, che potrà variare anche in caso anche di eventuali avvisi relativi a proroghe e/o rettifiche al bando.

L'importo definitivo dovrà essere rimborsato mediante bonifico bancario avente come beneficiario l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, da versare sul conto corrente bancario che verrà indicato dall'Autorità nella medesima comunicazione.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

ART. 20 - ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

ART. 21- OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione del servizio al quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 euro. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto. In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

ART. 22 - CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa Autorità e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. In seguito

alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito dell'Autorità al seguente link: <https://www.arera.it/trasparenza/dispgenerali.htm>

ART. 24 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia, ove l'Amministrazione fosse attore o convenuto, relativa a validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del contratto sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Milano con rinuncia di qualsiasi altro.

ART. 25- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi degli artt. 6, 13 e 14 del Regolamento Europeo 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (GDPR), l'Autorità in qualità di titolare del trattamento informa che i dati personali acquisiti per la procedura di gara, ivi compresa la fase per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti del concorrente.

Quanto al gestore della Piattaforma SINTEL si rimanda a ciò che è precisato al paragrafo 2 del documento "Modalità tecniche per l'utilizzo della Piattaforma SINTEL".

1. Finalità del trattamento

I dati forniti nell'ambito della complessiva procedura di gara vengono acquisiti dall'Amministrazione ai fini della partecipazione alla procedura e relativi adempimenti di legge, ivi inclusa la verifica della sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione e per la sua aggiudicazione, nonché in adempimento a precisi obblighi derivanti dalla normativa nazionale e/o comunitaria.

I dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dall'Autorità ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ivi compreso gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

2. Modalità del trattamento dei dati personali

Il trattamento sarà effettuato con sistemi manuali ed automatizzati atti a raccogliere, registrare, organizzare, conservare, elaborare, modificare, selezionare, estrarre, utilizzare, interconnettere, comunicare, diffondere, cancellare, ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse, sulla base dei dati in possesso dell'Autorità.

Ogni concorrente si impegna a comunicare all'Autorità tempestivamente eventuali correzioni, integrazioni e/o aggiornamenti.

I dati verranno inseriti dall'Autorità nelle pertinenti banche dati alle quali potranno accedere gli addetti incaricati al trattamento dei dati personali, che potranno effettuare operazioni di consultazione, utilizzo ed elaborazione, sempre nel rispetto delle disposizioni di legge a garantire, tra l'altro, la riservatezza e la sicurezza dei dati, nonché l'esattezza, la conservazione e la pertinenza rispetto alle finalità dichiarate.

3. Natura del conferimento

Il conferimento dei dati è obbligatorio per i soggetti che intendano partecipare alla procedura di gara e un eventuale rifiuto del conferimento comporterà l'esclusione dalla procedura di gara.

4. Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere comunicati:

- al personale dell'Amministrazione che presta servizio presso l'Unità Gare e Contratti della Direzione Affari Generali e Risorse in quanto incaricati del trattamento o a quello in forza ad altri uffici dell'Autorità che svolgono attività attinente alla procedura di gara ed al conseguente contratto;
- a Pubbliche Amministrazioni o altri soggetti che per normativa nazionale e/o comunitaria, nonché derivanti da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate, sono direttamente interessati al procedimento di affidamento ed alla sua aggiudicazione, nonché al contratto;
- ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dalla vigente normativa in materia di accesso applicabile ai contratti pubblici.

5. Diritti del concorrente interessato

Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e 21 del Regolamento Europeo 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

6. Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, corso di Porta Vittoria n. 27, 20122 Milano.

DATI SULLE COPERTURE ASSICURATIVE IN ESSERE A SEGUITO DI PROCEDURA DI GARA APERTA CIG 75451853A2

Con la determinazione del Direttore della Direzione DAGR dell'Autorità del 15 novembre 2018, n. 288/DAGR/2018, è stato, tra l'altro, disposto di aggiudicare la procedura di gara aperta avente CIG 75451853A2 all'operatore economico "CassaSalutePiù". In esito alla predetta aggiudicazione, tra le parti è stata stipulata in data 27 dicembre 2018 la Convenzione CIG 75451853A2. Avvalendosi dell'opzione di prosecuzione del servizio per un periodo di ulteriori 12 mesi, prevista ab origine negli atti di gara e riportata all'art. 5 della Convenzione CIG 75451853A2 l'Autorità, ai sensi e per gli effetti del disposto normativo di cui all'art. 63, comma 5, del Codice - giusta determinazione del Vicedirettore della Direzione Affari Generali e Risorse dell'Autorità del 9 novembre 2020, n. 70/DAGR/2020 - stipulava una nuova convenzione, avente CIG 8457279F66, con CassaSalutePiù per la prosecuzione, alle medesime condizioni della convenzione CIG 75451853A2 e che all'attualità avrà scadenza al 31 dicembre 2022.

I corrispettivi dovuti dall'Autorità per le coperture assicurative come derivanti dall'offerta economica presentata dalla Cassa di assistenza in sede di gara CIG 75451853A2 e riportati nella convenzione CIG 8457279F66 sono così distinti:

- (i) *Ramo Sanitario, copertura assicurativa "Assistenza Base"*
 - a) euro 1.954,13 quale corrispettivo annuo per singolo Titolare.
 - b) euro 1.984,50 quale corrispettivo annuo per singolo Dipendente in quiescenza.
 - c) euro 712,80 quale corrispettivo annuo pro-capite per l'inserimento in assistenza di ogni familiare facoltativamente assistibile come indentificati all'art. 2, punti da (iii) a (vi) del Capitolato n. 1 Assistenza base.
 - d) euro 1.036,80 corrispettivo annuo pro-capite per l'inserimento in assistenza di ogni familiare facoltativamente assistibile [*altri parenti ed affini entro il 3° grado, NON anagraficamente conviventi con l'Assistito e non fiscalmente a carico del medesimo*] come indentificati all'art. 2, punto (vii) del Capitolato n. 1 Assistenza base.
- (ii) *Ramo Sanitario, copertura assicurativa "Assistenza Aggiuntiva"*
 - a) euro 627,75 corrispettivo annuo pro-capite per l'inserimento in assistenza aggiuntiva di ogni Assicurato già inserito nell'Assistenza base.
- (iii) *Ramo Sanitario, copertura assicurativa "Long Term Care-LTC"*
 - a) euro 14.643,00 quale complessivo corrispettivo annuo per l'attivazione della copertura assicurativa "LTC" a fronte di una rendita annuale pro-capite da assicurare pari a 18.000,00 euro.

DATI SUL BROKER

L'Autorità dichiara di aver usufruito, per la procedura di selezione della Cassa di assistenza, dei servizi di consulenza della società GBSapri S.p.a. (di seguito Broker), ai sensi del D. Lgs. 209/2005 e s.m.i., il cui contratto verrà a scadenza il 15 settembre 2023.

Come precisato all'art. 22 del documento di gara denominato "Schema di Convenzione generale" la Cassa di assistenza riconosce che la provvigione del broker (**attuale e futuro**) è a proprio carico. La provvigione a favore **dell'attuale** Broker è nella misura **dell'1,48%** del contributo imponibile.

DATI STATISTICI CONTRAENTE CASSA SALUTE PIÙ RIFERITI ALL'ADESIONE AL PIANO ASSICURATIVO ARERA NEL TRIENNIO 2019 – 2021

Si riportano di seguito i dati riferiti agli aderenti al piano assicurativo alla data del 30 giugno di ciascun anno del periodo 2019-2021

teste in copertura il 30/06/2019							
assistenza "base" per i Titolari: numero dei Titolari	assistenza "base" per i dipendenti in quiescenza: numero dei dipendenti in quiescenza	assistenza "base" per i familiari del Titolare facoltativamente assistibili: numero dei familiari assistiti	assistenza "base" per i familiari del Dipendente in quiescenza facoltativamente assistibili: numero dei familiari assistiti	assistenza "base" per i familiari del Titolare automaticamente inclusi: numero dei familiari assistiti	assistenza "base" per il coniuge del Dipendente in quiescenza: numero dei familiari assistiti	assistenza "base" per gli altri parenti ed affini, del Titolare o del Dipendente in quiescenza, entro il 3° grado, NON anagraficamente conviventi con l'Assistito e non fiscalmente a carico del medesimo facoltativamente assistibili: numero dei parenti/affini assistiti	assistenza "aggiuntiva": numero assistiti
232	4	56	2	231	4	12	11
							sono un "di cui" degli assistiti della base
teste in copertura il 30/06/2020							
assistenza "base" per i Titolari: numero dei Titolari	assistenza "base" per i dipendenti in quiescenza: numero dei dipendenti in quiescenza	assistenza "base" per i familiari del Titolare facoltativamente assistibili: numero dei familiari assistiti	assistenza "base" per i familiari del Dipendente in quiescenza facoltativamente assistibili: numero dei familiari assistiti	assistenza "base" per i familiari del Titolare automaticamente inclusi: numero dei familiari assistiti	assistenza "base" per il coniuge del Dipendente in quiescenza: numero dei familiari assistiti	assistenza "base" per gli altri parenti ed affini, del Titolare o del Dipendente in quiescenza, entro il 3° grado, NON anagraficamente conviventi con l'Assistito e non fiscalmente a carico del medesimo facoltativamente assistibili: numero dei parenti/affini assistiti	assistenza "aggiuntiva": numero assistiti
229	4	58	2	232	4	13	9
							sono un "di cui" degli assistiti della base
teste in copertura il 30/06/2021							
assistenza "base" per i Titolari: numero dei Titolari	assistenza "base" per i dipendenti in quiescenza: numero dei dipendenti in quiescenza	assistenza "base" per i familiari del Titolare facoltativamente assistibili: numero dei familiari assistiti	assistenza "base" per i familiari del Dipendente in quiescenza facoltativamente assistibili: numero dei familiari assistiti	assistenza "base" per i familiari del Titolare automaticamente inclusi: numero dei familiari assistiti	assistenza "base" per il coniuge del Dipendente in quiescenza: numero dei familiari assistiti	assistenza "base" per gli altri parenti ed affini, del Titolare o del Dipendente in quiescenza, entro il 3° grado, NON anagraficamente conviventi con l'Assistito e non fiscalmente a carico del medesimo facoltativamente assistibili: numero dei parenti/affini assistiti	assistenza "aggiuntiva": numero assistiti
234	7	59	4	238	6	13	9
							sono un "di cui" degli assistiti della base

DATI STATISTICI CONTRAENTE CASSA SALUTE PIÙ RILEVATI AL 30 GIUGNO 2022 RIFERITI AL TRACCIATO RSM.

Si rimanda al file excel denominato "ARERA RSM al 30giu22 - tracciato.xlsx" allegato al presente Disciplinare di gara.

DATI STATISTICI CONTRAENTE CASSA SALUTE PIÙ RIFERITI AI SINISTRI TCM E TLC OCCORSI DURANTE IL PIANO ASSICURATIVO ARERA NEL TRIENNIO 2019 – 2021

Nessun sinistro.

DATI STATISTICI CONTRAENTE CASSA SALUTE PIÙ RIFERITI AGLI INFORTUNI OCCORSI DURANTE IL PIANO ASSICURATIVO ARERA

Si riportano di seguito i dati aggiornati al 31 agosto 2022 (estratti al 22 settembre 2022).

Descrizione Tipo Sin 1	Ramo Ministeriale	Tipo Chiusura	Data Sinistro	Data Denuncia	Data Chiusura	Anno Acc.	Costo in Quota
INVALIDITA' PERMANENTE	INFORTUNI	senza seguito	12/04/2022	01/06/2022	30/06/2022	2022	0,00
INVALIDITA' PERMANENTE	INFORTUNI	liquidato	15/05/2020	24/09/2020	28/02/2021	2020	72.633,21
INVALIDITA' PERMANENTE	INFORTUNI	riservato	20/09/2020	23/09/2020		2020	29.338,86
INVALIDITA' PERMANENTE	INFORTUNI	liquidato	22/07/2020	23/09/2020	31/07/2021	2020	3.534,99
INVALIDITA' PERMANENTE	INFORTUNI	liquidato	30/01/2020	04/02/2020	31/07/2020	2020	3.204,14
INVALIDITA' PERMANENTE	INFORTUNI	senza seguito	26/12/2019	04/02/2020	31/08/2020	2019	104,92
INVALIDITA' PERMANENTE	INFORTUNI	senza seguito	26/12/2019	04/02/2020	31/08/2020	2019	0,00
INVALIDITA' PERMANENTE	INFORTUNI	senza seguito	26/12/2019	04/02/2020	31/08/2020	2019	0,00
INVALIDITA' PERMANENTE	INFORTUNI	senza seguito	10/01/2019	04/07/2019	30/11/2019	2019	0,00
INVALIDITA' PERMANENTE	INFORTUNI	senza seguito	10/01/2019	04/07/2019	28/02/2020	2019	36,60
INVALIDITA' PERMANENTE	INFORTUNI	liquidato	18/03/2019	29/05/2019	30/11/2019	2019	115.408,60
INVALIDITA' PERMANENTE	INFORTUNI	riservato	17/10/2021	21/03/2022		2021	1.975,00
INVALIDITA' PERMANENTE	INFORTUNI	riservato	06/12/2021	24/01/2022		2021	11.078,70
INVALIDITA' PERMANENTE	INFORTUNI	riservato	27/11/2021	21/12/2021		2021	8.128,70
INVALIDITA' PERMANENTE	INFORTUNI	senza seguito	01/11/2021	23/11/2021	31/03/2022	2021	103,70
INVALIDITA' PERMANENTE	INFORTUNI	liquidato	20/07/2021	13/10/2021	01/12/2021	2021	37.053,20

DATI STATISTICI CONTRAENTE CASSA SALUTE PIÙ RIFERITI AI SINISTRI SANITARIA OCCORSI DURANTE IL PIANO ASSICURATIVO ARERA NEL TRIENNIO 2019 – 2021 E PRIMO SEMESTRE 2022

Sinistri del periodo 31/12/2018 - 31/12/2019 (al 30/06/2022)

Modulo	RETE		FUORI RETE		SSN		Totale	
	Num.Sx	Costo Sx	Num.Sx	Costo Sx	Num.Sx	Costo Sx	Num.Sx	Costo Sx
FARMACI	-	-	51	4.118	-	-	51	4.118
INDENNITA' SOSTITUTIVA	-	-	1	3.239	7	45.400	8	48.639
INT.AMBULATORIALE	7	5.168	6	838	5	278	18	6.284
LENTI E OCCHIALI	-	-	54	10.894	-	-	54	10.894
ODONTOIATRIA	74	11.497	-	-	-	-	74	11.497
PREVENZIONE	168	9.657	20	2.256	-	-	188	11.913
PROTESI ORTOPEDICHE/ACUSTICHE	-	-	8	3.776	-	-	8	3.776
RICOVERO	19	234.055	15	35.523	-	-	34	269.578
RICOVERO PARTO NAT. O ABORTO	-	-	4	27.920	-	-	4	27.920
TRATT PSICHIATRICI/PSICOLOGICI	4	1.562	137	46.525	-	-	141	48.087
TRATTAMENTI FISIOTERAPICI	50	14.663	93	33.912	2	81	145	48.656
VISITE E ACCERTAMENTI	765	100.078	405	49.910	220	8.679	1.390	158.667
Totale	1.087	376.681	794	218.910	234	54.438	2.115	650.029
Premi di Competenza								452.289
SP								144%

Sinistri del periodo 31/12/2019 - 31/12/2020 (al 30/06/2022)

Modulo	RETE		FUORI RETE		SSN		Totale	
	Num.Sx	Costo Sx	Num.Sx	Costo Sx	Num.Sx	Costo Sx	Num.Sx	Costo Sx
FARMACI	-	-	53	4.442	-	-	53	4.442
INDENNITA' SOSTITUTIVA	-	-	1	13	8	13.259	9	13.272
INT.AMBULATORIALE	13	7.072	2	1.982	1	36	16	9.090
LENTI E OCCHIALI	-	-	37	7.780	-	-	37	7.780
ODONTOIATRIA	42	6.030	2	2.474	-	-	44	8.504
PREVENZIONE	121	7.389	9	928	-	-	130	8.317
PROTESI ORTOPEDICHE/ACUSTICHE	-	-	7	5.571	-	-	7	5.571
RICOVERO	24	241.801	9	35.813	-	-	33	277.614
RICOVERO PARTO NAT. O ABORTO	1	7.412	2	11.510	-	-	3	18.922
TRATT PSICHIATRICI/PSICOLOGICI	1	82	113	47.421	-	-	114	47.503
TRATTAMENTI FISIOTERAPICI	50	11.274	99	33.161	-	-	149	44.435
VISITE E ACCERTAMENTI	751	80.966	382	49.689	147	5.983	1.280	136.637
Totale	1.003	362.025	716	200.784	156	19.278	1.875	582.087
Premi di Competenza								459.159
SP								127%

Sinistri del periodo 31/12/2020 - 31/12/2021 (al 30/06/2022)

Modulo	RETE		FUORI RETE		SSN		Totale	
	Num.Sx	Costo Sx	Num.Sx	Costo Sx	Num.Sx	Costo Sx	Num.Sx	Costo Sx
FARMACI	-	-	45	3.983	-	-	45	3.983
INDENNITA' SOSTITUTIVA	-	-	-	-	6	9.564	6	9.564
INT.AMBULATORIALE	13	9.661	2	742	1	36	16	10.439
LENTI E OCCHIALI	-	-	53	11.489	-	-	53	11.489
ODONTOIATRIA	74	9.303	-	-	-	-	74	9.303
PREVENZIONE	198	10.599	3	343	-	-	201	10.942
PROTESI ORTOPEDICHE/ACUSTICHE	-	-	10	12.951	-	-	10	12.951
RICOVERO	19	144.377	11	79.166	1	1.100	31	224.643
RICOVERO PARTO NAT. O ABORTO	-	-	2	17.694	-	-	2	17.694
TRATT PSICHIATRICI/PSICOLOGICI	5	440	161	57.625	1	23	167	58.088
TRATTAMENTI FISIOTERAPICI	48	11.597	125	55.679	1	36	174	67.312
VISITE E ACCERTAMENTI	1.033	115.618	527	63.749	181	5.795	1.741	185.162
Totale	1.390	301.595	939	303.422	191	16.554	2.520	621.570
Premi di Competenza								476.491
SP								130%

Sinistri del periodo 31/12/2021 - 30/06/2022 (al 30/06/2022)

Modulo	RETE		FUORI RETE		SSN		Totale	
	Num.Sx	Costo Sx	Num.Sx	Costo Sx	Num.Sx	Costo Sx	Num.Sx	Costo Sx
FARMACI	-	-	19	2.206	-	-	19	2.206
INDENNITA' SOSTITUTIVA	-	-	-	-	4	2.920	4	2.920
INT.AMBULATORIALE	11	7.854	3	4.126	2	124	16	12.103
LENTI E OCCHIALI	-	-	21	4.286	-	-	21	4.286
ODONTOIATRIA	34	4.386	-	-	-	-	34	4.386
PREVENZIONE	68	4.125	1	101	-	-	69	4.226
PROTESI ORTOPEDICHE/ACUSTICHE	-	-	3	1.156	-	-	3	1.156
RICOVERO	8	57.656	2	13.555	-	-	10	71.211
RICOVERO PARTO NAT. O ABORTO	-	-	1	5.857	-	-	1	5.857
TRATT PSICHIATRICI/PSICOLOGICI	6	592	66	20.204	1	229	73	21.025
TRATTAMENTI FISIOTERAPICI	36	11.055	37	20.323	1	36	74	31.414
VISITE E ACCERTAMENTI	558	59.120	203	25.543	69	2.314	830	86.976
Totale	721	144.787	356	97.357	77	5.623	1.154	247.766
Premi di Competenza								242.074
SP								102%